

## CCVIII.

## TORNATA DELL'11 APRILE 1886

## Presidenza del Presidente DURANDO.

**Sommario.** — *Sunto di petizione — Dichiarazione di urgenza della medesima ad istanza del Senatore Arcieri — Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: Proroga per la vendita di beni comunali incolti — Presentazione di tre progetti di legge: 1. Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari; 2. Computo del servizio ai diversi personali distaccati sulle rive del Mar Rosso; 3. Modificazione della legge per gli stipendi e assegni fissi agli ufficiali e impiegati dipendenti dall'Amministrazione della Guerra — Seguito della discussione del disegno di legge sulla Responsabilità nei casi d'infortunio — Considerazioni del Senatore Allievi — Proposta del Senatore Auriti di chiusura della discussione generale, non approvata — Discorsi del Senatore Massarani e del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Osservazioni dei Senatori Giannuzzi-Savelli, Cencelli e Poggi — Altre osservazioni del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Proclamazione del risultato della votazione segreta fatta in principio di seduta.*

La seduta è aperta a ore 2 e 25.

È presente il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; più tardi intervengono i Ministri delle Finanze, della Marina, della Guerra e degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

*Atti diversi.*

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CORSI L. dà lettura del seguente Sunto di petizione:

« N. 139. Il Consiglio comunale di Colobraro (Potenza), con apposita deliberazione e 62 abitanti di quel comune, fanno istanza, onde ottenere che il comune stesso venga distaccato dal mandamento di Tursi ed aggregato al mandamento di Rotondella ».

Senatore ARCIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ARCIERI. Foprehiera al Senato perchè la petizione che si è presentata dal comune di Colobraro in provincia di Potenza per essere separato dal mandamento di Tursi ed aggregato a quello di Rotondella sia dichiarata d'urgenza.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, la petizione testè letta sarà dichiarata d'urgenza.

L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge di proroga per la vendita dei beni comunali incolti.

Si procede all'appello nominale per la detta votazione.

(Il Senatore, Segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

— Presentazione di tre progetti di legge.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Guerra ha la parola.

RICOTTI, *Ministro della Guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato tre progetti di legge: il primo per la « Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859 sulle servitù militari » approvato dalla Camera dei Deputati il 10 aprile, progetto che già era stato votato dal Senato. Siccome però la Camera vi ha aggiunto due articoli, io ripresento questo progetto al Senato, pregandolo di volerne deferire l'esame allo stesso Ufficio Centrale che già ebbe a studiarlo, e di cui era Relatore l'onorevole Mezzacapo.

Il secondo progetto di legge riguarda il « Computo del servizio pei nostri distaccamenti sulle coste del Mar Rosso », già approvato dall'altro ramo del Parlamento. E pregherei che di questo progetto il Senato si volesse occupare al più presto.

Finalmente il terzo progetto riguarda le « Modificazioni agli stipendi ed assegni degli ufficiali ed impiegati dell'esercito », anche questo approvato dalla Camera dei Deputati. E siccome qui si tratta di questione essenzialmente finanziaria, così pregherei il Senato di volerne deferire l'esame alla Commissione permanente di finanza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Guerra della presentazione di questi tre progetti di legge. Il Ministro ha chiesto che il disegno sulle servitù militari sia rinviato alla stessa Commissione che già ebbe ad esaminarlo altra volta; per il disegno di legge sul computo del servizio militare trascorso sulle coste del Mar Rosso che venisse trasmesso agli Uffici; e che il terzo sulle modificazioni agli stipendi ed assegni degli ufficiali dell'esercito sia deferito all'esame della Commissione permanente di finanza.

Se non vi sono opposizioni, queste tre leggi saranno rinviate all'esame e degli Uffici e della Commissione permanente di finanza secondo ha richiesto l'onorevole Ministro della Guerra.

#### Seguito della discussione del progetto di legge N. 209.

PRESIDENTE. L'ordine dal giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge: « Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio ».

L'onor. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Credo che gli onorevoli Senatori Allievi e Massarani si sieno iscritti per parlare nella discussione generale, e perciò cederei volentieri ad essi la parola, per poi chiudere possibilmente la discussione con le dichiarazioni del Governo.

PRESIDENTE. Nella discussione generale non v'è più nessuno iscritto, bensì all'art. 1; quindi, se lo crede, l'onor. Ministro può parlare anche subito.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Siccome l'art. 1 è per me la sintesi della legge, tantochè senza di esso dovrei ritirare il progetto; come ho dichiarato, così mi pare che i due Senatori iscritti sull'art. 1, potrebbero parlare più utilmente nella discussione generale. Del resto me ne rimetto a loro ed al Senato.

Senatore ALLIEVI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io mi era fatto iscrivere per parlare sull'art. 1; ieri però nel corso della discussione quando parlava l'onorevole Senatore Cencelli ho domandato la parola, per cui sarò iscritto anche nella discussione generale. Del resto mi rimetto a quello che vorrà decidere il Senato.

PRESIDENTE. Veramente la discussione generale non è stata chiusa; quindi ha la parola.

Senatore ALLIEVI. Io mi era iscritto per parlare sull'art. 1, con lo scopo di entrare più addentro nella analisi dei termini precisi della sua redazione, parendomi che questa analisi, fissandone i confini e il valore, potesse giovare a dissipare molte delle apprensioni espresse dai precedenti oratori.

Le accuse mosse al progetto di legge si possono ridurre, a mio credere, a tre capi. Prima di tutto si disse: sono soverchiamente indeterminati i casi e i rischi a cui questa legge riguarda. In questa sua indeterminatezza sta il principale suo difetto e il pericolo.

L'onorevole Cencelli diceva: passi, se si trattasse delle industrie ferroviarie, se si trattasse di quelle industrie le quali utilizzano le forze recondite e indomite della natura, ma il presente progetto di legge riguarda ben altro: ed egli andava a delle conclusioni estreme e diceva: ma noi proprietari davanti a sì estesa

responsabilità dovremo sospendere ogni lavoro agricolo!

Così egli si esprimeva, o presso a poco.

Altri dicono: ma, questo progetto di legge rovescia tutte le nozioni delle responsabilità, tutte le basi legali delle prove; è una specie di rivoluzione nel campo della giurisprudenza.

E l'onorevole Saracco aggiungeva: badate, o Signori, questo è un primo attacco alla libertà economica, un attentato al diritto di proprietà.

Signori, io non credo che questo progetto di legge meriti le accuse che gli sono state lanciate contro. Vediamo il testo dell'articolo.

L'art. I classifica alcune persone, le quali sono chiamate ad assumere una certa responsabilità, ma determina però anche alcune categorie di lavori e di infortuni, a cui riguarda il progetto di legge.

Ora è vero che nella prima parte dell'articolo sono comprese classi numerose di persone, tra cui quella anche dei possessori di beni rustici ed urbani, ai quali l'onorevole Cencelli ha particolarmente estesa la sua sollecitudine; ma io prego di considerare la seconda parte dell'articolo.

Essa classifica gl'infortuni di cui si occupa la legge nei termini seguenti:

« I disastri cagionati dall'esercizio delle vie ferrate, le rovine generali o parziali che avvenissero nelle costruzioni delle frane, escavazioni, esplosioni ed in generale da altri consimili infortuni sopravvenuti nel lavoro ».

Non basta quindi, o Signori, che nel lavoro un operaio sia colpito da infortunio, bisogna che l'infortunio abbia portato con sé una rovina nell'opera. È allora soltanto che sorge una responsabilità in chi ha preparato l'opera, ed ha assunto l'incarico di dirigerla.

Come potrebbe immaginarsi che questa legge possa applicarsi a tutti i casi d'infortuni e specialmente ai casi ordinari delle operazioni agricole?

Anche quando si parla dei proprietari di beni rustici ed urbani, si parla delle opere nuove che essi eseguono, si parla delle riparazioni, ossia si tratta sempre di quei lavori che costituiscono, che creano la proprietà, oppure la ricostituiscono, non di quelli che riflettono l'uso ordinario di essa.

Evidentemente non bisogna esagerare i ter-

mini e la portata di questa legge; poichè essa ha dei confini ben determinati. Il suo carattere intrinseco sta in ciò che, accanto all'infortunio che colpisce l'operaio, ci deve essere la rovina che colpisce l'opera, e qui sta appunto il suo fondamento di giustizia.

Poichè si parla tanto di responsabilità e di prove a rovescio, di rivoluzione nel diritto, io prego invece di considerare che in tutti quei disastri, in tutti quei lavori che sono accennati nell'art. I, evidentemente si può discernere l'intelligenza che dirige e la mano che eseguisce.

Voi non potete costruire una casa (non parlo delle ferrovie, non parlo delle industrie, le quali, anche per dettato dell'Ufficio Centrale, potrebbero essere contemplate da una legge analoga a quella di cui noi discutiamo), non potete dico costruire una casa, non potete coltivare una miniera senza un disegno, senza un piano, senza un metodo di lavorazione. Questo è prescritto anche da quei regolamenti di cui parlava l'onorevole Auriti, da quei regolamenti si spesso dimenticati; e che pur recentemente richiamava in vigore, precisamente per occasione di alcuni disastri, l'Amministrazione comunale di Roma.

Che vediamo noi qui? Noi vediamo due elementi i quali entrano in tutte le combinazioni dell'industria: l'intelligenza ed il lavoro.

Vi ha sempre, in tutti i casi, uno che sa ed uno che fa. Ebbene, fra chi sa e chi fa, io domando a voi, quale si può presumere responsabile quando avviene il disordine nell'opera?

Ripeto, non si tratta dell'infortunio che colpisce solo la persona dell'operaio; si tratta dell'infortunio, il quale è connesso con la rovina dell'opera.

Chi sa, non è il primo, il vero responsabile? Ebbene, o Signori, qui sta tutto il fondamento di giustizia della legge. La presunzione, tanto combattuta, che essa consacra, ha la sua radice nell'intelligenza, la quale in fondo è la sola e vera responsabile delle cose umane.

Ed è poi essa così opprimente, eccessiva, inesorabile questa presunzione? Mai no, o Signori, poichè la vostra legge esclude tutti i casi di disgrazia fortuita e quelli di forza maggiore.

Si son fatti molti commenti sulla statistica degli infortuni; si sono citate nella discussione le statistiche del Patronato degli operai di Milano, e si è detto: vedete, quelle statistiche vi dimostrano che nella più parte dei casi l'infor-

tunio proviene da mero accidente. I casi fortuiti costituiscono l'immenso numero degli infortuni del lavoro. Voi credete di far opera utile per gli operai invocando una maggiore responsabilità dei proprietari, degli imprenditori, dei direttori. Ebbene, questa maggiore responsabilità a ben poco potrà giovare, perchè le statistiche ci dimostrano che la maggior parte dei danni provengono da quei casi fortuiti che la legge eccettua.

A me parrebbe giusto che dalla premessa si desumesse altra conseguenza; quella, cioè, di non avere nessuna paura di questa legge, poichè, se il caso fortuito è la ragione del maggior numero degli infortuni, evidentemente questa legge non avrà quella terribile applicazione che ne temono i suoi avversari.

Io però non credo a questo gran numero dei casi fortuiti; io credo che i casi fortuiti siano molto meno numerosi di quello che appaia dalle statistiche. Imperocchè, tutte le volte che accade un infortunio vi è una certa pietosa e compiacente accondiscendenza a dissimulare le vere ragioni di esso; ognuno si schermisce dal mettere in rilievo il difetto di vigilanza, la imprudenza, la colpa da cui ebbe origine il danno.

Il caso fortuito è una specie di entità logica, ben difficile a cogliere, perchè se voi eliminate la forza maggiore, a che si riduce il caso fortuito?

Il caso fortuito non rappresenta che l'ignoranza delle cause che hanno prodotto l'infortunio; ignoranza che sopravvive nelle statistiche, tutta volta che per le cause dell'infortunio non sussegue indagine alcuna. Io ritengo, quindi, che la legge avrà una applicazione ben più estesa di quella che parrebbe suggerire il dato statistico citato in questa discussione.

Ma, è poi così enorme il carico della prova che si vuole addossare a colui che in qualche modo dirige e risponde dell'opera? Io domando: fra due, di cui l'uno conosce e sa tutte le condizioni del lavoro, e l'altro che completamente, o quasi, le ignora perchè non è che minima parte di esso, quale avrà maggiore facilità a produrre le prove del caso fortuito? Quale dei due può meglio dimostrare da quali elementi ebbe origine l'infortunio, chi può meglio produrre la giustificazione del caso fortuito?

Evidentemente è colui che ha avuta l'iniziativa ed ha ancora la direzione dell'opera.

Io credo che qui sta proprio l'essenza e la ragione della legge. Il principio della responsabilità dell'intraprenditore sarebbe già consacrato dal Codice civile; perciò il nostro Ufficio Centrale vi dice: non c'è che da richiamare la responsabilità già stabilita dalla legge civile e darvi forma concreta per l'applicazione.

Ma, Signori, è precisamente perchè è quasi impossibile a colui che è colpito dall'infortunio di arrivare ad una dimostrazione della colpa dell'intraprenditore; è appunto per questo, che si è sentito il bisogno di creare per esso una speciale responsabilità; se ciò non fosse, le leggi ordinarie avrebbero fornito bastevole sussidio all'operaio.

L'onorevole Ministro e molti oratori credono che l'assicurazione sia il perno vero, lo scopo ultimo a cui mira la presente legge.

Io non sono di quest'avviso: l'assicurazione diventerebbe il perno della legge, quando voi aveste messo il caso fortuito a debito, come già si è trattato di fare in alcune legislazioni, degli intraprenditori e dei direttori di officine; allora egli sentirebbe il bisogno di promuovere, o direttamente o indirettamente, l'assicurazione degli operai.

Per me, pur riconoscendo i grandi benefici dell'assicurazione, la sua benefica influenza e lo sviluppo che essa può avere nell'avvenire, dichiaro che mi piace di più la provvidenza diretta, quella che previene, che impedisce lo scoppio dell'infortunio, anzichè quella che puramente ne allevia le conseguenze.

Il signor Ministro ha immaginato che questa speciale e maggiore responsabilità avrebbe avuto un'azione utile per estendere la pratica dell'assicurazione. Egli considera questa maggiore responsabilità come una specie di *compelle-intrare* per l'assicurazione.

Ma questo suo modo di vedere, che in una certa misura io accetto, non esamina la legge che da un solo punto di vista, da quello, cioè, di convenienza. Ora io credo che le leggi devono essere principalmente esaminate dal punto di vista della giustizia. Ha ragione l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale quando afferma che il Senato deve preoccuparsi innanzi tutto delle questioni di giustizia.

Ebbene, o Signori, con quelle poche parole

che io ho pronunziato oggi e nei giorni passati intorno a questo progetto di legge, io mi sono sempre ed esclusivamente sforzato dimostrare che la legge ha un fondamento di giustizia.

Io dico il vero, nel primo esame dell'art. 1 il concetto dei due elementi distinti di ogni lavoro, direzione ed opera, e il carattere vero dei casi di infortunio contemplati dalla legge, su cui si fonda la responsabilità nuova che essa crea, non mi parevano abbastanza chiari.

Io aveva quindi pensato una variante all'art. 1 che meglio parevami rispondere ai miei intendimenti. Questa variante era la seguente: al fine dell'art. 1 avrebbe dovuto dirsi:

« E in generale da ogni altro consimile infortunio che sopravvenga in tutti quei lavori in cui l'operaio deve dipendere da una direzione professionale o tecnica ».

Questo emendamento io avrei voluto proporre, ma considerazioni ulteriori mi persuasero che non ve ne era necessità, e forse neanche opportunità. Prima di tutto l'emendamento costituiva una specie di teoria; ed io mi ricordo pure di un vecchio assioma: *omnis definitio in jure periculosa*.

I magistrati e la giurisprudenza ponno camminar più sicuri sulla base dell'analogia, che non sulla base dei principj astratti. Il principio della analogia, parendomi chiaramente consacrato nel progetto di legge, mi persuasi della inutilità dell'emendamento che avevo in animo di proporre.

Ora, tutti gl'infortuni che sono contemplati dall'art. 1 quale carattere hanno? Tutti dipendono da rovina parziale o da totale distruzione dell'opera; sono infortuni i quali non colpiscono unicamente l'operaio, ma colpiscono l'operaio nella rovina stessa del lavoro in cui esso è impegnato. Ciò è sì chiaro, che la teoria espressa nel mio emendamento avrebbe forse potuto offuscare anzichè rischiarare la questione.

In tutti i casi, e in tutte le industrie che l'art. 1 enumera, l'elemento direttivo intelligente e l'elemento esecutivo operante, sono nettamente distinti e nettamente definiti. Io sono ora convinto che non sia necessario di portare alcuna variante all'art. 1.

Vi ha un'ultima accusa, ed è più grave; che, cioè, questa legge sia un principio di attentato alla proprietà. L'onorevole Saracco ha insistito

su questa accusa con tutta l'eloquenza che può scaturire dall'alto ingegno unito ad una convinzione sincera ed onesta.

Io non esito a affermare che la proprietà è fondamento dell'ordine sociale; condizione essenziale di civiltà e di progresso. Ma la proprietà non è, per confessione anche dei più eminenti statisti, un diritto meramente individuale; la proprietà si svolge e si combina con tutte le esigenze del vivere sociale, da cui riceve condizioni e limitè.

Un proprietario che dispone del *substratum*, su cui si edifica il lavoro, che inizia l'opera, ha egli la cognizione sufficiente per dirigere quest'opera? E se egli non l'ha, non ha forse il dovere di cercare persona esperta che la possa dirigere? Il proprietario, a mio credere, esercita un ufficio sociale; egli ha carico di anime, per servirmi di una frase francese. È lui che inizia il lavoro, è lui che commette ad altri la sua direzione; e perchè dunque dovrebbe essere sciolto da ogni responsabilità? Non è anche un po' sua colpa se il dirigente è persona inetta e senza garanzia di capacità?

Io non dissimulo che questo sia il punto più grave della legge; ma d'altra parte il proprietario è il solo da cui si possono pretendere delle garanzie.

Io rispetto la libertà del proprietario nello usufruire della cosa sua, ma quando egli vuole, per esempio, utilizzare le sue cave di pozzolana non dovrebbe egli anche curare se il cavatore a cui le dà in affitto sia uomo che abbia qualche nozione del mestiere a cui si accinge?...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore ALLIEVI. Ma è pei vero che il nostro Codice esclude assolutamente la responsabilità di uno per le azioni altrui? Parlo a dei giuristi e non ho bisogno di ricordare tutti i casi nei quali il Codice civile accenna a questa responsabilità. Nell'articolo 1153, per esempio, si annoverano molti casi in cui uno è responsabile per le azioni altrui. E non è già una responsabilità creata ad arbitrio dalla legge, no; la legge crea in tali casi la responsabilità, perchè suppone la persona a cui è addossata abbia cognizione e potere per prevenirne le conseguenze.

D'altra parte, se voi togliete la responsabilità del proprietario, di colui che inizia il lavoro, di colui che fa la scelta dell'imprenditore, di colui che decide le condizioni dell'opera, voi

rompete tutti gli anelli della catena della responsabilità, e però le annullate.

Io non amo dilungarmi; credo di aver detto abbastanza le ragioni per le quali sono favorevole al progetto di legge, ed invoco con tutta la persuasione il voto favorevole!

Questo progetto di legge, come ben disse l'onorevole Senatore Saracco, arrivò al Senato circondato da un sacro orrore, da una specie di aureola di apprensioni e di speranze estreme; è parso un po' come il mitologico otre dei venti, gravido di tutte le tempeste; vi si è veduto dentro il germe di non una, ma chi sa di quante rivoluzioni!

I legisti ci hanno veduto una rivoluzione nella teoria delle prove; gli uomini d'ordine un attentato alla proprietà; l'onorevole Senatore Alvisi ci ha annunziato a proposito di esso l'avvenimento del quarto Stato, una specie di nuovo mondo che batte alle porte e che intima a noi di sgombrare. L'onorevole Giannuzzi-Savelli ha inaugurato per questo disegno di legge una teoria di responsabilità che può esser buona forse davanti alla religione, in cui uno paga per la colpa di un altro, ma mi parrebbe un poco eccessiva nella vita pratica.

Davvero la dottrina per cui chi fa lavorare un altro nel proprio interesse debba rispondere in assoluto per ogni infortunio di chi lavora, mi pare eccessiva. Per poco io non darei una commissione al domestico, se io dovessi rispondere delle conseguenze di una sua caduta eventuale, lungo la via, nel compierla.

Io vorrei che il progetto di legge non apparisse davanti al Senato accompagnato da nessuna di queste minacce, di queste paure, da nessuna, nè anche oso dire di queste dottrine superlative, malgrado io riconosca l'altissimo ingegno dell'onorevole Giannuzzi-Savelli, il quale è altrettanto forbito e tranquillo nella forma, quanto è audace nel pensiero.

Io ripeterò, a proposito di questo progetto di legge, un motto antico: *Ni cet honneur, ni cete indignité.*

Nel combattere il progetto si sono evidentemente esagerati i termini della questione; qui non si tratta di tutte le leggi del lavoro umano, di tutte le leggi di tutela sociale; qui si tratta di una legge adattata e limitata a speciali bisogni, fondata sopra un chiaro principio di giustizia, vale a dire il principio che chi co-

nosce di più risponde di più, di una legge richiesta da esigenze pratiche quotidiane.

È una legge giusta che regola casi e necessità reali della vita. Ecco perchè io la voto.

Senatore AURITI. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. La discussione generale su questo progetto di legge si è aggirata principalmente intorno all'art. 1.

Ora, poichè bisognerà venire alla discussione speciale di questo stesso art. 1, io credo che questa nuova discussione debba consistere appunto in questo, che tutto quanto che si è svolto ampiamente nella discussione generale si concentri in due o tre punti, là dove cade il dissenso e dove si propongono degli emendamenti. Ed io appunto ho chiesto la parola sull'art. 1 coll'intenzione di proporre degli emendamenti. A me pare che la discussione generale si possa dire esaurita, specialmente dopo che si è udita la parola del Relatore, e si è riserbata la parola anche al signor Ministro per rispondere ad alcune altre osservazioni che si erano fatte ieri.

Se gli altri oratori non intendono parlare che sull'art. 1, non ci sarebbe ragione per continuare la discussione generale.

Io non so quali altri oratori abbiano chiesto la parola, e se sia su tutta la legge, come complemento della discussione generale, che il Senato intenda tenerla aperta tuttavia; ma se è unicamente sull'art. 1, ripeto, parmi più conveniente chiudere la discussione generale, riservando la parola al Ministro...

PRESIDENTE. Sono ancora iscritti per parlare sulla discussione generale gli onorevoli Senatori Massarani, Caracciolo Di Bella, Auriti, Pierantoni, Giannuzzi-Savelli.

Senatore AURITI... Se il Senato non crede altrimenti, parmi che per non prolungare di troppo la discussione generale, la si dovrebbe chiudere, riservando la parola all'onorevole signor Ministro.

La discussione speciale dell'art. 1 sarà fatta certamente in modo diverso da quello tenuto nella discussione generale, ossia entro una sfera più limitata, allo scopo di porre in relazione il progetto ministeriale cogli emendamenti che si sono presentati e quelli che si presenteranno.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Dirò due parole al Senato sulla mozione d'ordine fatta dall'onor. Senatore Auriti.

A me sembra che, per altre leggi, il suo metodo sia opportuno e corretto; ma per la legge che discutiamo non servirebbe a farci guadagnare tempo, perchè coloro, che non potessero parlare nella discussione generale perchè chiusa, parlerebbero sull'art. 1, nel quale si contiene la sintesi della legge, ed avrebbero così il mezzo di fare la discussione generale una seconda volta.

Quindi a me sembra, che sarebbe meglio continuare la discussione generale, nella quale possono parlare tutti coloro che lo vogliono; senza togliere con ciò il diritto all'onorevole Auriti, come ad ogni altro Senatore, di presentare degli emendamenti sull'art. 1, e salva la facoltà a me di esprimere il pensiero del Governo su di essi.

Senatore AURITI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AURITI. Capisco che in occasione dell'art. 1 si potrebbe tornare a fare la discussione generale, ma questa è un'altra ragione in appoggio della mia proposta.

L'art. 1 fu guardato finora in rapporto all'economia di tutto il disegno di legge. Ed infatti mentre esso non contiene che la soluzione della sola questione giuridica, la discussione che si è fatta in questi giorni è stata assai ampia, allargandosi in tutto il campo della questione sociale.

Io credo che quando si ponga il tema seguente: discussione determinata dell'art. 1 in relazione agli emendamenti che si propongono, naturalmente l'oratore sentirà i limiti che gli sono designati, e non spazierà più nella sua orazione, come farebbe se si annuncia che è ancora aperta la discussione generale. Io quindi mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. Io interpellero il Senato sulla proposta.

Coloro che intendono sia chiusa la discussione generale, vogliono alzarsi.

(Non è approvato).

La parola adunque ora spetta all'onorevole Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Al punto a cui è arrivata la discussione, e dopo che oratori autorevolissimi hanno svolto, pro e contro la legge, copia sì grande di argomenti, io non intendo ripetere con assai minore autorità cose già dette.

Chiedo solamente alla benignità del Senato licenza di giustificare il mio voto.

Sebbene per antico convincimento io fossi e sia persuaso che il principio informatore di questa legge è un principio di giustizia e di solidarietà sociale, ho tuttavia ascoltato con riverente attenzione gli argomenti degli oppositori, e, di quei discorsi ai quali per altri doveri pubblici mi fu impedito di porgere orecchio, ho procurato d'attingere diligente notizia ai resoconti; ma in verità l'intima mia persuasione non fu scossa.

Non mi occorre dire che le considerazioni personali di cui ieri faceva motto l'onorevole Pierantoni sono affatto aliene dall'animo mio; io considero questa, come mi pare che tutte le leggi dovrebbero essere considerate, obbiettivamente; e sedesse a quel banco l'onorevole Berti o vi segga l'onorevole signor Ministro attuale,

*Tros Rutulusve fuat, nullo discrimine habeo.*

Maggior peso avrebbero a dir vero per me le considerazioni che esponeva ieri autorevolmente l'onorevole signor Relatore dell'Ufficio Centrale, intorno al modo con cui le attribuzioni del Senato si traducono in atto e le sue funzioni si adempiono; nè io sono ultimo a rammaricare con lui che spesse volte le contingenze estrinseche della vita parlamentare riducano in troppo angusti e precipitosi termini le deliberazioni di questo alto Consesso; ma se un cosiffatto giudizio conviene a parecchi altri, a troppi altri casi, non mi pare che a questo possa applicarsi.

Mentre in taluni dibattiti, ed anche in uno recente, non mi peritai io stesso, per desiderio del meglio, di recare in mezzo qualche proposta la quale avrebbe avuto per effetto di rinviare all'altro ramo del Parlamento disegni di leggi, delle quali pure auguravo prossima il più possibile la promulgazione; nel caso presente, lo confesso, io riconosco esservi pericolo nell'indugio, e la precarietà delle condizioni parlamentari e quella nube che involge una as-

sai prossima dimane mi danno a temere che questa volta davvero il meglio potrebbe essere nemico del bene.

Appunto perchè il passato mi è testimonio che, quando il pericolo nell'indugio non era o non mi pareva a temere, io non mi restai persino dall'abusare della pazienza di questa eccelsa Assemblea per isvolgere idee tendenti a modificare, e, secondo il mio sentimento, a migliorare le proposte recateci innanzi, mi sento oggi francheggiato dalla coscienza nell'accettare la legge presente, ancora che nella sua forma possa lasciare dei desiderî.

Se le orazioni di egregi uomini che presero larga parte a questa discussione mi avessero punto indotto a dubitare che questa legge tornasse lusinghiera a passioni popolari, ma contraddicesse ai canoni generali del giure; se potessi punto credere che, secondo altri ha asserito, questa legge anzi li sconvolga al tutto e sovverta, nessuna considerazione di opportunità, nessuna ragione di sentimento basterebbe ad ottenerle il mio suffragio.

Ma, in verità, di siffatta sovversione dei canoni del giure io non ho ottenuto dimostrazione alcuna. Ho udito, per lo contrario, testimonianze autorevolissime di giuristi eminenti, i quali hanno riconosciuto come, la mercè di questa legge, altro non si faccia se non applicare a casi nuovi, che sorgono dalle nuove condizioni sociali, principî i quali già sono proclamati e trovano applicazione nel Codice civile.

Ed in effetto, che altro sono i canoni generali del diritto, se non illazioni dedotte da una serie di casi probabili e simili?

Manifestasi invece una serie di casi in cui le probabilità s'invertano, ed ecco che cessano di tornare applicabili i canoni generali, e s'ottengono presunzioni particolari. Presunzioni delle quali altre, e sono quelle che i giuristi chiamano presunzioni *juris*, ammettono, come nel caso presente, la prova in contrario; altre, e sono quelle che i giuristi chiamano *juris et de jure*, riescono di tanta autorità e potenza, che perfino tolgono di mezzo la possibilità che prova in contrario si ammetta.

Citerò di queste ultime una sola e fra tutte gravissima, della quale tuttavia, e quasi senza addarcene, noi facciamo applicazione quotidiana. Noi supponiamo sempre la perfetta conoscenza di tutte le leggi civili e penali in ciascun membro

del consorzio civile, e non ammettiamo affatto prova in contrario. Eppure, a giudicarne coi criterii degli avversarii del presente disegno di legge, non dovrebbe egli forse affermarsi che si costituisce per tal modo un privilegio, un privilegio a favore dei più intelligenti e più abienti, a favore di coloro che realmente possono procurarsi la conoscenza delle leggi tutte, in confronto di altri che questa conoscenza sono nell'impossibilità di conseguire? Con tutto ciò, una suprema necessità sociale c'impone di non permettere che obbiezione alcuna si elevi contro questa presunzione *juris et de jure*, e noi erigiamo a dogma assoluto che l'ignoranza di legge non iscusava.

Or infinitamente più modesta pare a me che sia la modificazione che ai canoni generali del diritto è per recarsi col presente disegno di legge.

Delle presunzioni poi, le quali ammettono la prova in contrario, gli esempi sono numerosi in tutte le legislazioni. Mi basti qui citare la azione Serviana, per la quale si può dal locatore esercitare il diritto di pegno *in invectis et illatis*, sopra tutte le cose rinvenute nel fondo locato; azione che gli antichi restringevano al fondo urbano e che le legislazioni moderne estendono anche al fondo rustico, in virtù della quale il pegno è valido anche sulla roba altrui fino a che il proprietario di un oggetto, che al conduttore del fondo non appartenga, abbia dimostrato spettarne a sè medesimo la legittima proprietà.

Ecco un caso in cui evidentemente ed a beneficio di persona già favorita dalla fortuna, qual è chi possiede un fondo o una casa e può altrui locarla, la presunzione *juris* si esercita, ed invertesi l'obbligo della prova. Di casi simili altri e parecchi ve n'ha, che sarebbe troppo lungo l'annoverare.

È stato già citato quello dell'incendio in una casa condotta a pigione, per i danni del quale il conduttore si ritiene, sino a prova contraria, responsabile verso il locatore.

Nè d'indole molto diversa è la responsabilità dei genitori e tutori, per ciò che vengano operando i minorenni; nè diversa molto la responsabilità degli albergatori rispetto a tutti i valori e le cose che il viaggiatore loro affida e nell'albergo depone.

Inutile ch'io prosegua cumulando esempi e

dottrine che tutti voi m'insegnate. Un caso havvi però, fra tutti gravissimo, del quale non posso tacere; un caso che, invocato, siccome io udii dall'onorevole Relatore invocarlo, in servizio di contraria argomentazione, ieri appunto irresistibilmente trascinommi a chiedere facoltà di parlare.

Quando una nave perisce, quando una posizione militare è abbandonata, l'ufficiale che comandava quella nave o quella posizione è tratto davanti a un Consiglio di guerra. Non è allora questione d'averi soltanto, è questione che involge cosa maggiore assai degli averi, la vita, cosa della vita assai più preziosa, l'onore. E tuttavia, chi ha mai dubitato, in grazia della estrema responsabilità che grava sopra un uomo al quale sieno affidate le vite d'altri uomini, le sorti dell'armi o del naviliò del suo paese, chi ha mai dubitato che rispetto ad uomo collocato in cotanto ufficio non sia giusto di provocare un giudizio solenne, e di chiedere da lui la prova della sua incolpabilità?

Or che fa la legge presente? Essa domanda a ciascuno di quegli imprenditori, di quegli industriali, i quali possono dirsi capitani del pacifico esercito del lavoro, ciò che si chiede al capitano d'arme in guerra: di rendere conto delle vite e delle sorti che a lui sono affidate.

Nè ciò punto esclude che in molti casi ei possa provare la sua perfetta incolpabilità, ed escir dal giudizio vincitore al tutto ed incolpabile. Emergerà allora viepiù luminoso il merito suo, quello di aver saputo consociare alla solerzia di un abile produttore di valori, anche quella di un tutore vigilante di umane vite.

Io ho qui sotto gli occhi tre volumetti, che si potrebbero davvero chiamare tre piccoli tesori della scienza umana, poichè raccolgono e descrivono i trovati più sottili e più ingegnosi che la scienza sia venuta tesoreggiando a fine di tutelare la vita dei lavoratori.

Due sono pubblicati da un ispettore generale delle fabbriche in Germania; l'altro è pubblicato pure da un ispettore di fabbriche in Svizzera; e contengono, ripeto, la descrizione di una serie di apparati e di cautele che hanno per unico scopo di far servire i progressi medesimi della meccanica in difesa e pro di quelle vite,

le quali dei meccanici ordigni sono per così dire le animatrici (1).

Ebbene, o Signori, mi è doloroso il confessarlo, ma lo devo e lo posso dire per testimonianza di uomo temperatissimo e insieme informatissimo delle cose nostre: di questi apparecchi di difesa a tutela della vita umana pressochè nulla esiste negli opifici del nostro paese.

Parè dunque a mè che l'occuparci di questa grande questione ed il risolverla nel senso della tutela di chi lavora, non sia punto secondare utopie, sia davvero provvedere a un bisogno reale, sia rendere ragione alla verità ed al diritto.

Io credo che quella responsabilità - e notate bene, responsabilità meramente civile - che la presente legge infligge all'intraprenditore ed al costruttore di qualunque specie, abbia una certa analogia con un altro caso del diritto civile. Quando avviene che in un contratto si manifesti quello che i giuristi chiamano *lesione enorme*, vale a dire una sproporzione eccessiva fra l'uno e l'altro termine contrattuale, fra la cosa venduta ed il prezzo pagato, ha luogo la rescissione del contratto e possono aver luogo altresì azioni di reintegro per i danni patiti.

Ebbene, o Signori, ma non vi è egli la più enorme delle lesioni, nel caso in cui un disastro cagionato da imperizia, da incuria, da insufficienza di cautele abbia travolto con sè la salute, la vita fors'anco del lavoratore?

Il lavoratore, come fu detto egregiamente da un onorevole preopinante, loca l'opera sua, ma non loca la salute e la vita. Quando adunque si muta il termine o il titolo contrattuale o si trasforma per modo da attingere un valore infinitamente maggiore, non è egli debito risarcire, per quanto si può, la enorme lesione, indennizzare, se sgraziatamente non si può la persona, la famiglia almeno dell'operaio, per

(1) K. MORGENSTERN, Königl. Fabrikinspektor.

*Einrichtungen und Schutzvorkehrungen zur Sicherung gegen Gefahren für Leben und Gesundheit der in gewerblichen Etablissements beschäftigten Arbeiter.* Leipzig, 1883 - Gebhardt's Verlag - In zwei Theilen.

EDM. NÜSPERLI eidg. Fabrikinspektor.

*Apparate und Einrichtungen zum Schutze von Fabrikarbeitern gegen Gefahren für Leben und Gesundheit, gesammelt und ausgestellt an der schweiz. Landausstellung in Zürich.* Aarau, Verlag von H. R. Sauerländer, 1883.

quel danno, per quella disproporzione estrema che evidente apparisce tra l'opera da lui data, anzi tra il sacrificio fatto di lui, ed il misero corrispettivo del salario suo quotidiano?

Si è detto - e ricordandolo io rendo giustizia alle sagge considerazioni dell'onorevole signor Relatore - si è detto che sarebbe assai meglio prevenire i disastri di quello che pensare a mitigarne le conseguenze; e che a prevenirli, nulla meglio varrebbe d'una serie di buoni regolamenti sulle industrie.

Certo i regolamenti sono a desiderarsi e ad invocarsi; ma, me lo permetta l'onorevole Vitelleschi, egli stesso, appartenente alla più cospicua amministrazione municipale del Regno, a quella della capitale, egli stesso, solerte ed autorevole amministratore, parlava ieri di questi regolamenti come di un desiderio, e della loro efficacia come di una speranza.

Ebbene, io posso modestamente aggiungere anche la testimonianza mia propria e dichiarare che gli sforzi fatti dalle amministrazioni municipali per imporre legittimi freni a ciò che forse è desiderio di lucro immodico e subitaneo, fors'anco impazienza febbrile e tutta propria dei tempi, questi sforzi, dico, non sempre possono essere coronati da buon successo, anzi nel più dei casi no'l sono.

In primo luogo è difficilissimo di compilare un buon regolamento; poi, quando pure esso sia compilato, accade sovente - e potrei citarne degli esempî - che alcune disposizioni in esso regolamento contenute, le quali appunto sarebbero le più efficaci, appaiano troppo vincolanti la libertà individuale, e giurisdizioni superiori cassino senz'altro quelle disposizioni, e rimettano le cose in pristino.

Torna allora la quistione dinanzi alle assemblee locali; si fanno improbi sforzi per trovare termini di conciliazione, ma bene spesso gli elementi industriali ribellansi a qualsiasi coercizione, ne dimostrano l'inapplicabilità, invocano piuttosto (questo ho udito io medesimo più d'una volta), invocano piuttosto una legge sulla responsabilità!

Sebbene io sia stato sempre fautore di regolamenti severissimi, riconosco adunque che non hanno sempre il torto coloro i quali negano la possibilità di stabilire *a priori* rigide norme, valevoli e sufficienti per tutti i casi.

Le industrie subiscono evidentemente una

quotidiana trasformazione, onde è assai difficile con regole preconcepite e stabilite da chi vive fuori dell'ambito delle industrie stesse, lo seguirne tutti i meandri e tutti i progressi. Ciò che poteva ieri essere buono cessa per avventura di esserlo domani.

Per non citare che un solo esempio, nell'arte muraria gli antichi regolamenti attribuivano una grandissima importanza alla mole, allo spessore dei muri ragguagliato alla loro altezza. Ebbene, da poi che vennero introdotti materiali diversi, da poi che il ferro acquistò nelle costruzioni una grandissima importanza, infinitamente più rileva alla solidità ed alla sicurezza un buon catenamento delle parti dell'edificio che non rilevi la mole di ciascuna di queste parti.

Ecco di che modo molti di quei precetti che la sapienza dei nostri maggiori aveva imposti, cessano di avere efficacia, sono infirmati dai progressi medesimi dell'arte e dell'industria. Conviene adunque, pure ammesso che talune norme generali, e le più stringenti possibili, siano stabilite dalle amministrazioni pubbliche, conviene, dico, che le norme più minute e particolari emanino soprattutto dal legittimo interesse dell'industriale medesimo, il quale è giudice certamente più autorevole di ciò che convenga di fare nell'arte sua, purchè l'interesse suo individuale non sia in collisione cogli'interessi altrui.

Ora, se voi stabilirete il principio della responsabilità, gli è evidente che l'imprenditore, che l'industriale di qualunque sorta, avrà interesse ad apparecchiare a sè i mezzi di prova dell'aver adoperato tutte le cautele; tutte le previdenze necessarie. A quest'uopo che potrà, che dovrà egli fare? Potrà e dovrà istituire nel suo proprio opificio regolamenti i quali valgano a provare che le norme d'arte più sagge, più recenti, più perfette, sono da lui osservate. E quando avrà conseguito la prova di aver adempiuto siffatti regolamenti, avrà pressochè piena certezza di esimersi in qualunque evento da ogni responsabilità.

Voi vedete adunque che collo stabilire il principio della responsabilità date lo stimolo più efficace anche alle cautele preventive; e rendete vostro alleato nell'applicazione della legge quel cittadino medesimo, che un giorno potrebbe essere chiamato a subirne le sanzioni.

Tanto più poi è necessario che regolamenti

di questa sorta provvedano alla tutela del lavoratore, inquantochè il lavoratore da parte sua non può esercitare nessuna tutela, o solo la minima immaginabile, per la incolumità della propria vita e della propria salute. Egli è chiamato ad agire su un campo preordinato da altrui. Egli non può mutare le condizioni essenziali e generali dell'industria alla quale è addetto; anzi, il più delle volte, egli, per bisogno o per desiderio di lavoro, si rende facile complice di tutte le trasgressioni possibili.

Dunque, è necessario che una volontà, che una mente superiore sia sforzata e si sforzi di determinare e reggere quel più sapiente convegno, la cui mercè si riscontrino combinate nella produzione e indissolubilmente alleate la ricchezza e la sicurezza.

A questo proposito vorrei citarvi una testimonianza, la quale, sebbene ristretta a breve ambito di paese, ha, senza dubbio, una grande autorità; intendo quella della Società di patronato costituitasi in Milano per gli infortuni del lavoro, e della quale faceva testè menzione il mio onorevole amico Allievi. Questo patronato, derivando le proprie origini da un atto di liberalità di un grande abbiente, che fu insieme un grande filantropo, offre guarentigie di temperanza e di assennatezza le più valide per mallevare che nessuna idea utopistica si può mescolare alla sua testimonianza. Eppure nella Relazione che ho qui sotto mano (1) esso dichiara che quasi mai è pervenuto ad ottenere la prova della colpevolezza. E non vi è pervenuto perchè lo stesso operaio, gli stessi compagni suoi, i quali sanno che la loro esistenza è precaria e che potrebbe essere minacciata da una interruzione di lavoro anche nell'avvenire, sono restii a rendere testimonianza contro chi li ha occupati e li può anche per l'avvenire occupare.

Ma se per le cose dette è chiaro che tutte le circostanze concorrono nel determinare l'opportunità dei provvedimenti contemplati nel presente disegno di legge, altrettanto è manifesto che essi non contraddicono ai canoni generali di ragione e di giustizia, nè rispetto all'indu-

striale, come credo avere già dimostrato, e nemmeno per ciò che riflette il proprietario e mandante di opere compiute senza l'immediata sua vigilanza; proprietario e mandante, al quale, come a colui che si è collocato in situazione di fideiussore, è legittimo e giusto che si chieda di giustificare almeno la oculata scelta di persona idonea a bene dirigerè le opere commesse.

Può essere che la locuzione, con la quale viene nel disegno di legge formulata questa garanzia, non lasci tutti gli animi tranquilli; io credo, peraltro, che omai si siano forniti, credo che si potranno anche nel seguito della discussione fornire esplicazioni tali, che valgano ad assicurare anche i più peritosi e a togliere di mezzo ogni dubbio.

Ed io non vorrei che una modificazione nei termini bastasse a rendere, per lungo tempo forse, lettera morta un provvedimento che da gran tempo affrettavo coi voti. Riconosco che un equivoco possa concepirsi, ma anche parmi che possa di leggieri essere dissipato relativamente a quelle opere delle quali faceva cenno ieri l'onorevole Cencelli, e che sono indipendenti da ogni metodo, da ogni cautela, da ogni prevenzione, che si risolvono nel contrasto diretto dell'uomo colle forze della natura. Evidentemente in siffatti casi si può bene riscontrare imprudenza nell'operaio, ma non si può affatto imputare responsabilità al suo mandante.

Se mentre si sta abbattendo una quercia essa precipita sul capo di chi mette improntamente la scure alle sue radici; se da una china un lavoratore il quale sta falciando dell'erba precipita, si lamenteranno questi deplorabili casi e per lo più la carità del proprietario non si resterà dallo alleviarli; ma non si potrà affatto ritenere che questi sia passibile delle sanzioni del presente disegno di legge.

Così in tutte le opere agricole, saranno a distinguere quelle, le quali si manifestano colla sola e diretta applicazione della forza individuale, da quelle che sono generate da un concetto e che involgono l'applicazione di ordigni, di metodi, di congegni meccanici.

Certo se, applicando una locomobile ad un trebbiatoio o ad una macchina idrovora, accada un disastro, sarà questo un caso in cui il proprietario dovrà sottostare a giudizio e dovrà provare la sua incolpevolezza, perchè evidente-

(1) PATRONATO D'AMMINISTRAZIONE E SOCCORSO PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO - Amministratore della fondazione G. B. Ponti, eretto in ente morale con R. decreto 11 settembre 1885 - *Gl'infortuni del lavoro e la responsabilità degli imprenditori* - Relazione della Commissione d'inchiesta, Milano, tip. Bellini, 1885.

mente egli si trova allora in una situazione affatto analoga a quella di un industriale. Raggiunge anche l'agricoltura alcune volte le cime istesse dell'industria manifatturiera, ed è giusto che in siffatte contingenze sia a questa interamente pareggiata. Ma per tutti quei lavori semplici, primitivi, in cui l'uomo altro non fa se non valersi della forza delle sue braccia; evidentemente non vi può essere, nè può temersi che vi sia, responsabilità del proprietario.

Pare a me adunque che anche questi timori possano assai agevolmente essere tolti di mezzo; e tolti di mezzo fors'anco senza mutare la lettera della legge.

Io credo poi che sotto un altro aspetto ancora la legge sia buona, inquantochè, oltre all'assoggettare a responsabilità chi se ne rende passibile, essa dà un impulso efficace ad una delle forme migliori della solidarietà sociale, voglio dire all'assicurazione.

Io sono persuaso (ed in questo, me lo perdono l'onorevole Senatore Allievi, forse non consento interamente con lui), sono persuaso che nel più dei casi, i costruttori, gli industriali, gli imprenditori di qualunque maniera d'opere, avuto riguardo alla tenuità del contributo che sarebbero chiamati a versare all'assicuratore, ed al danno grave che può loro incombere in casi di disastro e di responsabilità, si affrettano a fare uso di quel provvido e benefico trovato, che appunto è l'assicurazione.

E non temo che, per essersi assicurati, essi abbiano a cessare dall'esercitare la necessaria vigilanza sui loro opifici. Non lo temo, in primo luogo perchè gli imprenditori nel maggior numero dei casi sono insieme oculati uomini e uomini di cuore, e non vogliono dimenticare la salute e la vita dei loro operai; lo temo ancora meno perchè essi fanno di essere sotto la vigilanza di quelle medesime compagnie assicuratrici, le quali certo, solerti siccome sono e potenti, se riconoscessero mai o sospettassero, in caso di disastro, quella colpa lata o latissima di cui parlano i giureconsulti, saprebbero assai bene invocare un siffatto titolo per esimersi dall'obbligo dell'indennizzo.

Importa dunque pure all'imprenditore, anche dopo versato il premio di assicurazione, di vegliare alla tutela ed alla salute dei suoi operai.

L'assicurazione adunque, mentre converte in certezza di tenue contributo il pericolo sempre

imminente di grave indennità, nulla toglie alla efficacia della vigilanza quotidiana.

Or l'ampio diffondersi di questo grande convegno dell'assicurazione, alla fine, quale risultato economico porterà seco?

In verità, io credo che l'onorevole Cencelli si lasciasse un poco andare nel campo sconfinato della ipotesi, quando supponeva che necessariamente, ineluttabilmente, il premio d'assicurazione dovesse tradursi in una diminuzione della mercede, in un aumento di difficoltà per la vita dell'operaio.

Tutti sappiamo che le condizioni della mano d'opera dipendono da una serie di fenomeni economici, e soprattutto dalle condizioni del mercato e dai rapporti della domanda e dell'offerta.

Non si può sempre, non si può anzi pressochè mai, a talento dell'imprenditore, imporre un limite arbitrario ai salari. La forma invero più naturale che sarà per assumere il contributo dato dall'imprenditore all'assicuratore, sarà quella piuttosto di un tenue aumento delle spese di produzione. E la forma più naturale con cui il produttore si ricatterà di questo come d'ogni altro simile aumento, sarà evidentemente un tenue aumento correlativo anche nel prezzo delle cose vendute.

Quale adunque l'ultimo risultato economico?

Questo solo, io credo, che il peso non grave, cui ciascun produttore dovrà sobbarcarsi per attuare un provvido incremento di tutela in pro del lavoratore; si diffonderà in frazioni insensibili sulla gran massa dei consumatori tutti, e realizzerà in una delle sue forme più elette quella solidarietà che deve essere, a parer mio, il segnacolo in vessillo dell'avvenire.

Io sono pertanto profondamente persuaso che si faccia opera salutare col sancire questo principio.

Nel problema economico e sociale io credo alla conciliazione, abborro dalla coercizione, venga essa dall'alto o venga dal basso. Ma se la conciliazione deve maturarsi, è pur necessario che quelli i quali posseggono per sorte o una sostanza o un'intelligenza superiore, facciano la dovuta parte a chi dalla sorte è stato collocato in condizioni meno vantaggiose.

Col dare sempre l'esempio di una altrettanto magnanima quanto sagace carità fraterna verso quei ceti che di per di sorgono dal lavoro alla luce dei tempi, io credo che anche questa eccelsa

Assemblea avrà sapientemente adempiuto al proprio mandato.

PRESIDENTE. Ora la parola spetta all'onorevole Auriti.

Senatore AURITI. Io faccio osservare che sono iscritto per parlare sull'art. 1, sul quale non avrò a fare che poche considerazioni.

PRESIDENTE. Anche il Senatore Giannuzzi-Savelli parlerà sull'art. 1.

La parola spetta dunque al Senatore Pierantoni.

Senatore PIERANTONI. Ieri io dissi apertamente l'animo mio. Sono avversario convinto del disegno di legge propugnato dall'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio. Sono pronto a votare il progetto emendato dall'Ufficio Centrale. Questa legge non impegna una questione politica, è una legge superiore alle vicende della vita parlamentare.

Credevo che gli autorevoli discorsi pronunziati dai sostenitori del progetto emendato avessero deciso gli onorevoli Colleghi, che seguono le parti del Ministro e il Ministro medesimo, a votare il progetto dell'Ufficio Centrale. Invece gli onorevoli Senatori Allievi e Massarani hanno voluto raccomandare il disegno ministeriale dicendolo giusto e possibile. Permettetemi di rispondere a così degni Colleghi.

Entrambi mi hanno vivamente commosso, invocando sentimenti di giustizia e di fraternità; ma nessuno si attenti di credersi più giusto degli altri. Il Vangelo dice che « l'uomo giusto pecca sette volte al giorno ». Non so quante volte peccano gli oratori che si dicono ispirati dalla giustizia.

È triste la sorte delle classi operaie; io ne desidero con ardore il miglioramento morale ed economico, ma non credo che questa legge sia dispensiera di benefici e provveda all'umana fraternità.

Oggi tutti ammettono che « qualche cosa » si debba fare per le classi lavoratrici; ma il problema della distribuzione della ricchezza è più arduo di quello che si creda. Il manifesto dei dolori sociali è assai vasto, perchè possa trovare soddisfazione in questi pochi articoli di legge, i quali invece addurranno maggiori divisioni fra le classi sociali.

Io ricordo all'onorevole Massarani le parole che il pastore Todt pose come epigrafe in testa del suo libro *Il Socialismo radicale alemanno*

e la società cristiana: « Chi vuole comprendere la questione sociale e contribuire a risolverla deve avere alla sua dritta i libri dell'economia politica, a sinistra quelli del socialismo scientifico, avanti a sè le pagine aperte del Nuovo Testamento ».

« L'economia politica, egli aggiunge, compie l'ufficio dell'anatomia; fa conoscere la costruzione del corpo sociale. Il socialismo è la patologia che ne descrive le malattie. L'evangelo è la terapeutica che apporta i rimedi ». Io vorrei che il legislatore italiano avesse minore fiducia nell'azione della legge per sollevare le classi diseredate di ogni fortuna a migliori destini, e che le classi dirigenti avessero maggiore virtù di sacrificio e di perseveranza nelle opere di assistenza, più frequente scambio di benevoli rapporti colle classi operaie.

È facile deporre un voto nell'urna per rimettere all'opera dei magistrati l'ufficio di protezione degli operai contro i danni del lavoro. Ma chi conosce le condizioni del potere giudiziario deve peritarsi di commettere all'opera della giustizia civile o penale il mandato di dare diuturna sentenza sopra tutti gli accidenti che avvengono durante le ore del lavoro. Se potessi dilungarmi a parlare della questione così detta sociale, dimostrerei quanto sia erroneo il credere che si possa correggere e frenare il grande antagonismo, che esiste tra il capitale ed il lavoro, con una legge giudiziaria. Ha forse il popolo una fede illimitata nell'opera dei magistrati? Non credettero altri popoli che fossero necessarie in tale materia magistrature paterne ed amiche come quelle de' *probi viri* e di altri uomini del lavoro? Ma in più stretti confini conviene che costringa la mia parola.

Ieri io tutto feci, meno l'opera del legista. Temo nell'esercizio del mandato legislativo il dar prova di quelle occupazioni che sono il maggior dovere della mia giornata. Ma la rivendicazione del Codice civile da perigliose novità e da non giustificate eccezioni è opera altamente degna ed onesta, perchè tutte le pretese del socialismo moderno sono rivolte a correggere ed abolire molte sanzioni del Codice civile. E non comprendo come un consigliere della Corona, giurista di merito, possa con indifferenza parlare di un Codice, opera grandiosa della rinnovata civiltà nazionale.

Il Senato conosce questa verità, perchè io

debba dimostrarla con larghezza. Vi hanno socialisti di ogni specie e di ogni conio, e tutti battono in breccia contro le disposizioni del Codice civile. I socialisti conservatori, per esempio, chiedono di nuove le leggi contro l'usura. I socialisti evangelici reclamano dallo Stato la creazione di corporazioni di arti e mestieri e l'aumento della proprietà dello Stato e de' comuni da coltivare nell'interesse degli operai, mediante l'imposta progressiva sulle successioni e secondo l'importanza della successione e la lontananza del grado di parentela. I socialisti cattolici domandano persino che lo Stato costituisca un *diritto operaio*, come ve ne ha uno commerciale e marittimo, e propugnano contro la libertà delle contrattazioni un tasso fisso di salario. Infine il collettivismo e la nazionalizzazione del suolo, che sono la nuova forma del socialismo radicale, vogliono la soppressione, o la limitazione dell'eredità, la proprietà collettiva, e quindi combattono in molte parti il diritto civile nella famiglia e nella proprietà.

Le grandi istituzioni giuridiche scritte nel Codice corrispondono ad un grande sistema economico che non è nè capriccioso nè illiberale. Il tempo le può perfezionare, ma non distruggere.

Ed ora prendo di fronte il discorso dell'onorevole Allievi. Egli ha sentito la necessità di giustificare, più che non l'abbia fatto l'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio, l'articolo 1 della legge ed ha creduto di dimostrare la responsabilità de' proprietari con questa artificiosa distinzione.

« Il mondo, egli ha detto, si divide in due classi: una che *sa* ed una che *non sa*. Quando il proprietario prende l'iniziativa di una costruzione deve ricercare la persona idonea, e se questa non è idonea egli assume una responsabilità per il danno che sopravviene ».

Non potrei più esattamente riassumere la teorica dell'onorevole Allievi, il quale ha citato anche un esempio per illustrarla. Il padrone d'una cava di pozzolana, egli ha detto, deve sapere se la persona che va ad esercitare l'industria dell'estrazione della pozzolana sia o no capace. Se danno avviene, egli ne risponderà. Ma perchè? Nella vendita e nella locazione si crea un semplice vincolo contrattuale. L'operaio non entra ancora in azione. Il locatore o il venditore non può rispondere della ignoranza del-

l'acquirente o del conduttore. Chi ha detto all'onorevole Allievi che il conduttore non sappia il suo mestiere?

Guardiamo invece la trasformazione dell'industria moderna; essa è la consociazione dell'opera tecnica e della meccanica, del lavoro manuale col capitale. Essa ci dà la ragione dell'imbarazzo in cui sono i fautori del disegno ministeriale a giustificarne le stranissime disposizioni. Il proprietario, sino a quando somministra il suolo, sceglie il disegno e commette all'ingegnere ed all'imprenditore la edificazione di un palazzo o la costruzione di un'altra opera, non reca, nè può recare danno a chicchessia, nè può assumere responsabilità alcuna. Egli, anche dopo il collaudo, ha per dieci anni una azione in garanzia. Gli operai non contraggono seco lui alcuna obbligazione contrattuale.

L'ingegnere è autorizzato dallo Stato, dalle leggi all'esercizio della sua professione. Egli reca una presunzione di capacità, che dispensa il proprietario da altre indagini. Io chiedo all'onorevole Allievi che voglia indicarmi quale giurista del mondo trovò la responsabilità civile del proprietario nel semplice fatto di un contratto di costruzione.

Ieri io ricordai che le leggi francesi, rimaste alla condizione di progetti parlamentari, non contemplarono il proprietario, ma il padrone della fabbrica, che direttamente esercita l'industria meccanica a forza motrice. Questo padrone, che associa il suo capitale all'industria, che presiede all'officina, entra nella classe dei committenti, i quali hanno un numeroso personale operaio e rispondono del danno cagionato dai loro domestici e commessi nell'esercizio delle incombenze, alle quali li hanno chiamati.

Il proprietario è obbligato de' danni cagionati dalla rovina dell'edifizio, se la rovina avvenne per mancanza di riparazione o per vizio di costruzione, perchè egli col collaudo deve assicurarsi della solidità dell'edifizio e deve mantenerlo in buono stato, locandolo; ma non può essere responsabile durante la fabbrica e per fatti colposi.

Pur troppo coloro i quali non hanno pratica col diritto, facilmente confondono gl'impegni contrattuali con la responsabilità nascente dal delitto e quasi-delitto. La responsabilità colposa è generale, indipendente dalla professione che

uno esercita. L'obbligo della riparazione non nasce dal contratto, ma dall'azione colposa.

Ed ora permettetemi di esaminare il fatto complesso di una costruzione. Il committente o proprietario per lo più fa costruire per appalto. L'imprenditore impiega alla costruzione muratori, fabbri ed altri artefici, che contrattano a prezzo fatto.

Questi operai dalla legge (art. 1646) sono reputati appaltatori per la parte di lavoro che eseguono ed hanno alla loro dipendenza numerosi operai. Nella costruzione di un palazzo il trionfo del lavoro non è compiuto il giorno che la bandiera tricolore è piantata sul tetto. Altri numerosi lavori rimangono da farsi. La sistemazione interna, ossia, le decorazioni, le pitture, i pezzi di opera, la condotta dell'acqua e del gas, i pavimenti, i bagni, le cucine, i campanelli elettrici, ogni altra utilità tecnica conducono l'appaltatore ad associare alla sua impresa numerosi artefici che assumono lavori speciali e distinti.

In questa grande consociazione di operai tecnici, e in questa grande, mirabile legge della divisione del lavoro, funziona oggi il contratto a cottimo.

Una volta con le Corporazioni d'arti e mestieri, quando le industrie erano quasi allo stato elementare, e la mano d'opera era anche servile, l'operaio vedeva nel lavoro una proprietà. Soffriva perchè tutti soffrivamo sotto i privilegi delle Corti, delle aristocrazie e del clero; ma viveva assicurato nella sua Corporazione. Oggi il lavoro è diventato una mercanzia. L'intraprenditore la cerca in ragione della necessità di servirsene.

L'egoismo umano, e più che l'egoismo umano, la legge della concorrenza creano una grande antitesi tra l'intraprenditore che ha l'interesse di pagare il meno che può e l'artefice che cerca di guadagnare il più. Gli appaltatori vogliono pagare il lavoro a cottimo. L'artefice, reputato appaltatore per la parte di lavoro che eseguisce, salaria alcuni operai posti alla sua dipendenza. Il lavoro pagato a cottimo e non a giornata produce frequenti casi d'infortunio, perchè il tempo è moneta.

Tre anni sono, Roma si commosse di un infortunio avvenuto in via Voltorno. Caddero due artefici dall'estremo cornicione di un palazzo in costruzione. La rottura di un ponte fu l'oc-

casione dell'infortunio. La prima idea che si affaccia alla mente delle persone che non conoscono le specialità del mestiere, è quella d'inculpare dell'infortunio l'ingegnere e l'appaltatore.

Condotti gli ingegneri e gli appaltatori avanti i Tribunali, facilmente si scagionano dall'ingiusto sospetto. Espongono che i regolamenti furono osservati con tutte le cautele imposte e riescono con le norme tecniche del lavoro a determinare il fatto colposo, la responsabilità che a ciascuno spetta in questa potente associazione di capitali, di intelligenze e di mano d'opera.

Nel caso, che ho indicato, si chiarì che i due operai avevano assunto a cottimo il collocamento de' tubi di piombo per la condotta delle acque in tutto il casamento; e poichè erano al sabato ed avevano interesse di compiere il lavoro nella serata, avendo per il lunedì assunto il principio di un nuovo cottimo, portarono il grave peso di 200 chilogrammi di piombo sopra il ponte: questa massa di piombo gettata senza alcun rispetto alle leggi di gravità, spezzò una delle travi, che assicurava il ponte e che aveva il giusto spessore voluto dai regolamenti e gli operai caddero con gravissima rovina.

Quale magistrato poteva dire colpevole l'ingegnere? Invece questa legge condannerebbe l'innocente e costringerebbe il magistrato ad una rivoltante giustizia in sede civile.

Il magistrato, che vide come la responsabilità fosse tutta propria dell'imprudenza dei due operai, applicando la legge: *qui ex sua culpa damnum sentit non intelligitur damnum sentire*, fece doverosa giustizia.

Non mancano casi, nei quali la colpa può essere imputabile a più persone. Allora queste sono tenute in solido al risarcimento del danno cagionato: ma il danno e la solidarietà non si possono supporre, essendo una questione di fatto.

Ora quale è la stranezza di codesta legge? Esclude la vera responsabilità di fatto, riposta sul principio che ciascuno deve dar conto del fatto proprio, e crea delle presunzioni di legge impossibili contro le quali dà il solo diritto al convenuto di provare il caso fortuito e la forza maggiore, non già la colpa de' sotto appaltatori, de' sorveglianti, degli stessi operai; vuole re-

sponsabile il proprietario estraneo ad ogni lavoro, il quale può averlo ordinato anche per lettera, per telegramma e che vive lontano dal luogo. Vuole responsabile l'ingegnere e l'appaltatore, i quali quando hanno eseguito i regolamenti ed applicato rigorosamente i principî dell'arte non possono essere imputabili. Questa legge ferisce altamente i principî di ragione: simula la responsabilità che è una questione di fatto, che non suppone colpevole o colpevoli *a priori*.

E qui risorge la potenza dell'argomento che io invocava ieri, ossia, che cotesta legge, la quale pare fatta a sussidio, a tutela dei deboli, si risolve in una vera lotta dell'esistenza per cui sempre il forte saprà essere vincitore. I grandi appaltatori dai pingui guadagni, dai grandi successi, dai fidi che loro danno i così detti baroni della Banca, potranno facilmente sfuggire a questa legge, perchè allorquando sarà avvenuto un infortunio, del quale dovranno rispondere, pagheranno il premio d'assicurazione e stipuleranno una transazione.

Invece che avverrà de' piccoli capitalisti? Quello, che succede oggi in Roma alla sola minaccia di una legge eccessiva che deroga il principio naturale e civile della responsabilità che dev'essere reale, effettiva. I costruttori hanno congedato gli operai, che stimano non idonei. Data questa legge, l'operaio non troverà facilmente lavoro; egli non potrà più attendere, come fanno gli operai de' villaggi, a parecchi mestieri secondo le vicende delle stagioni e le crisi di speciali industrie, vedrà aumentati i giorni privi di salario. Poco fa ho visitato le sale di Montecitorio, ed ho trovato presso quelle porte numerose schiere di operai che domandavano dei loro Deputati; licenziati dal lavoro, mancano de' mezzi di sussistenza ed implorano il viaggio gratuito di ritorno.

La stessa presunzione scritta nella legge offende ogni sentimento di ragione e di giustizia.

La legge suppone che la colpa stia sempre contro il proprietario, l'ingegnere e l'appaltatore, e ne' rapporti della parte danneggiata e de' suoi aventi causa nega persino la prova della verità. Perchè sospettare gli allievi delle nostre Università, gli uomini tecnici autorizzati, e perchè volete sempre presumere la diligenza, la perizia e la prudenza nell'operaio?

L'articolo 1781 del Codice francese sanzionava

un principio di sospetto contro le classi operaie, prescrivendo che si dovesse prestar fede alle affermazioni del padrone nelle questioni con i domestici in ordine al salario. Il motivo della sanzione era quello di prevenire la coalizione delle menzogne e delle frodi. Si stimava pericoloso di ammettere gli operai a farsi testimonianza in cosa di reciproco interesse. Questo articolo fu abrogato in Francia dalla legge 2-10 agosto 1868.

In un paese in cui tutti i cittadini sono eguali innanzi la legge e tutti sono elettori ed eligibili, non si volle più sospettare il domestico e l'operaio, nè dire che il padrone è istruito e che l'istruzione è compagna di moralità. In Italia non basta più l'eguaglianza di diritto. Gli oratori della causa degli infortunati non si fermano a proclamare l'eguaglianza del padrone e dell'operaio, ma proclamano la inferiorità del proprietario, dell'ingegnere di fronte alle classi operaie che hanno bisogno di svolgimento morale ed intellettuale. In tutta la storia del diritto l'azione di risarcimento di danno è detta azione *odiosissima*, perchè la *colpa*, l'*ignoranza*, la *negligenza*, l'*imperizia* riducono la considerazione sociale, ledono la dignità umana. Per una di queste parole dette tra gentiluomini può sorgere persino il diritto ad una riparazione cavalleresca, perchè pochi soffrono il detrimento del loro merito personale.

Non credo assennato quel legislatore che per massima generale presume la colpa, la negligenza, l'imperizia delle classi dirigenti che accrescono la ricchezza del paese.

Questa legge finirebbe per infrangere la felice armonia tra l'operaio manuale e l'operaio intellettuale, che ora fortunatamente esiste, malgrado l'opera malvagia di volgari sobillatori, e sarebbe una legge iniqua e di sospetto.

Se la legge non è seria, perchè nega il vero carattere della responsabilità, indagine di fatto, può essere difesa e giustificata dalle regole di ragione che fanno risalire la responsabilità di talune persone a quelle che le hanno sotto la loro dipendenza? Ieri fugacemente censurai la analogia, che il Ministro volle scorgere tra la tutela, la patria potestà, l'interdizione e la condizione delle classi lavoratrici.

Vi hanno nella civile società persone, le quali, per natura e per magistratura, sono tenute a sorvegliare le azioni de' minori, de' fanciulli.

Il padre, la madre, il tutore, i maestri hanno il dovere morale e giuridico di sorvegliare i figli, i pupilli, i discepoli.

Costoro hanno autorità sufficiente per costringere i loro dipendenti al dovere, alla disciplina. La colpa dei minori fa supporre che non abbiano adempiuto i doveri di tutela, di educazione, di correzione. Eppure questa presunzione cessa sol che provino di non aver potuto impedire la colpa. Quale analogia vi può essere tra queste relazioni sociali di figlio con padre, dei tutori con i pupilli, dei maestri con discepoli e il contratto d'opera e di salario?

Il legislatore presumendo la colpa del padre interpretò le leggi sante della natura, per cui non merita il nome di padre chi non sa educare il figlio.

Se impose al tutore di rispondere per le imprudenze e delle negligenze del minore, considerò la tutela un ufficio sociale, in cui l'uomo, il cittadino prende le veci del padre.

Gli istitutori tengono le veci dei parenti, debbono ai fanciulli istruzione e buoni esempi. Questa legge però non toglie ai genitori, ai tutori ed ai maestri di scolparsi provando che non potettero impedire il danno. Invece i proprietari, gli ingegneri e gli appaltatori possono provare soltanto il caso fortuito e la forza maggiore.

Non dirò delle analogie esposte dall'onorevole Massarani, perchè non le intendo. Le evizioni producono la nullità di alcuni contratti, la restituzione di oggetti e di valori. Nulla hanno da fare con la responsabilità per colpa.

Può realmente credere l'onorevole Allievi, che nel contratto di locazione di opera, nel quale sono in conflitto l'interesse o l'egoismo dell'intraprenditore, che vuol pagare il meno che si può, e l'interesse dell'operaio, che cerca il migliore salario vi possa essere una dipendenza di educazione, di protezione, di tutela?

Il secolo nostro ha emancipato l'operaio da ogni sudditanza. Questi non è un minore, non è un pupillo. Cittadino ed elettore, egli è stato chiamato all'eguaglianza di diritto.

Quale grande contraddizione non si scorge tra la riforma elettorale che disse le classi popolari degne del diritto elettorale, e questa legge, che le suppone meritevoli della più sottile tutela della legge?

La rivoluzione, che proclamò la sovranità del popolo, le leggi, che sanzionarono la egua-

glianza politica col suffragio più o meno universale, contengono una grande contraddizione: il popolo, ad una volta miserabile e sovrano, s'impone al legislatore.

L'eguaglianza dei diritti politici conduce alla pretesa dell'eguaglianza delle condizioni.

Molti lusingano l'operaio elettore, che reca nella mano il bollettino del voto e soffre la fame per lo stomaco vuoto. Abbiamo un'istruzione che proclama sempre diritti, che lascia d'insegnare i doveri; una istruzione empirica, che non associa alle nozioni generali dell'alfabeto e dell'abbaco l'insegnamento delle civili virtù, che fecero grandi e venerati i nostri padri. In questa deficienza di cultura morale ed intellettuale, quando le classi superiori sono costrette a chiedere alle passioni popolari la soddisfazione delle loro ambizioni politiche, è facile d'incontrare uomini, che sotto il nome della giustizia e della carità cedono per debolezza alla triste corrente del tempo. Io credo che la tribuna parlamentare addimandi coraggio e ponderazione, e che il Senato debba essere restitutore dei conculcati diritti.

Si è ripetuto che il Codice italiano non vieta la deroga dell'onere della prova.

Ma credete voi che il legislatore italiano, come il legislatore di altri paesi, quando ha derogato all'onere della prova, abbia fatto una cosa a capriccio, o non abbia obbedito alle supreme necessità del diritto? Ieri io enumerai i casi nei quali il convenuto è ammesso a far la prova della sua irresponsabilità; ma avvertii che nei casi del conduttore, del vetturino, dell'inquilino e del proprietario, che agisce per la rovina dell'edificio, la legge civile non sanzionò la derogazione del diritto comune.

Il proprietario, che agisce contro l'ingegnere e l'appaltatore per la rovina della casa, chi conviene in giudizio, l'inquilino per l'incendio, o il vetturino per lo smarrimento dell'oggetto consegnato per trasporto, o l'affittatore per il deterioramento della casa affittata ha nel contratto il titolo, e nel contratto l'obbligo della custodia. Perciò, per diritto comune il convenuto deve discolarsi provando la sua irresponsabilità; ma lo stesso Codice nel caso d'incendio non fingè la solidarietà. Gli inquilini che provano da quale caso incominciò l'incendio, sono irresponsabili.

Queste disposizioni di legge, che furono cre-

dute casi di inversione della prova e che furono indicate come esempi per giustificare una impossibile analogia, non sono erogazioni del diritto comune, ma l'applicazione dei principî generali che governano la perdita della cosa nei contratti. Nello stato degli studi del diritto non è permesso dubitarne.

Quando il debitore deve consegnare o restituire un corpo certo determinato, che formò l'oggetto dell'obbligazione, sarà liberato dalla restituzione se proverà che la casa perì senza sua colpa. Chi pretende di essere liberato dalla restituzione proverà l'eccezione di liberazione, che oppone all'attore; deve quindi provare il caso fortuito. Non spetta al proprietario di provare la colpa.

Ma nei contratti della gente di lavoro, chi esercitando un mestiere s' impegna a lavorare con le norme dell'arte, quale presunzione può vantare contro l'altro contraente?

Nella legge dell'offerta e della domanda si può presumere che chi si presenta per assumere un dato ufficio in una fabbrica, sappia il fatto suo. All'operaio non si può domandare come agli ingegneri ed agli avvocati un diploma, che contenga la presunzione di capacità. Una volta vi erano i libretti obbligatori per gli operai, che recavano la testimonianza della fiducia, dell'aggradimento del merito. La legge di pubblica sicurezza del 20 marzo 1865 tolse ad essi il carattere obbligatorio come vincolo della libertà industriale: oggi gli operai disdegnano di averli dalle Autorità di pubblica sicurezza.

L'operaio si offre senza garanzia al lavoro; se egli è inesperto, se è negligente, sarà licenziato. Come sanzionare la responsabilità del committente, se l'operaio per negligenza, imperizia od altro fatto si farà danno?

Ma, lo ripeto, la legge non reca la inversione della prova; proibisce ai convenuti di eccepire la colpa del danneggiato.

Ecco perchè, dimostrata l'impossibilità di questa legge, io raccomandava all'onorevole Ministro di accettare il progetto dell'Ufficio Centrale, che in sè stesso è già un'arditezza, perchè la Francia, la quale ha l'industria potentemente sviluppata e l'uso delle macchine, le quali fanno numerose vittime, non ha potuto dopo lunghi studi sanzionare una legge, che pur voleva ridotta ai soli infortunî. Su di ciò invoco

la testimonianza del nostro Collega Massarani, il quale indicava alcuni libri stranieri sopra gl'infortunî che le macchine producono all'estero.

In questo stato di cose l'Ufficio Centrale del Senato, interprete del pensiero de' Senatori, ben fece di correggere l'art. 1 del progetto del Ministro, togliendo la impossibile responsabilità de' proprietari, lasciando illesi i giusti principî della responsabilità civile e non permettendo l'inversione dell'onere della prova. Invece il disegno di legge reca molto vantaggio alle classi operaie, conservando la tariffa de' danni, la procedura celerissima, il beneficio della difesa gratuita, quello dell'assicurazione.

Non si può comprendere in una legge di tanta importanza l'ostinazione dell'onorevole Ministro a non accettare il progetto dell'Ufficio Centrale. E rendo lode alla prudenza politica dell'onorevole Relatore, il quale ha dichiarato, che se l'onorevole Ministro non vorrà l'adozione di questa legge, l'Ufficio Centrale la ripresenterà come d'iniziativa del Senato. Così il Senato confonderà gli appassionati censori.

Non ho risposto ad un'ultima difesa tentata dall'onorevole Allievi, allorchè ha detto che l'art. 1 del progetto del Ministro non giustifica le cose temute dal nostro egregio Collega il Senatore Cencelli, ossia, il pregiudizio dei lavori dell'agricoltura.

L'onorevole Allievi ha affermato, ma non ha dimostrato, che questa legge non comprende i lavori agricoli. Il secondo comma del progetto convince di errore il nostro Collega. Lo rileggo: « In caso di locazione, usufrutto ed enfiteusi, la responsabilità del proprietario s'intenderà a carico del conduttore, usufruttuario, enfiteuta ». Mancherei di rispetto al Senato, fermandomi a dire che l'usufrutto, l'enfiteusi e le locazioni senza limitazione alcuna comprendono i lavori agricoli. Non possiamo negare cose chiarissime per il valore grammaticale e giuridico delle parole.

Ma altre parole della legge danno ragione all'onorevole Cencelli. Leggo: « I proprietari di fondi urbani e rustici ». Questi non sono gli agricoltori? Il testo reca: « Sono responsabili di tutte le opere nuove o di riparazione che eseguono ». Che volle dire il Ministro proponente con le parole: « opere nuove o di riparazione »? Quali criteri avranno i magistrati per sapere quali sono le opere nuove e quali.

l'opere di riparazione. Tutti i lavori di coltivazione e d'ingrasso non sono operè di riparazione, che danno nuova forza di produttività alla terra o non saranno tutte opere nuove per sè stesse?

Oggi, in cui tanto si raccomanda la trasformazione dell'agricoltura che soffre una grande crisi cagionata in grande parte dalla concorrenza straniera, è lecito adottare una legge tanto equivoca e indeterminata ne' suoi fini, nelle sue parole? Ieri, per rispetto al ceto cui mi onoro di appartenere, non parlai su quello che disse poi l'onor. Relatore, che questa legge sarà un carnevale per gli avvocati. (*ilarità*).

Ed invero questa legge, che per la mente dell'onorevole Ministro dev'essere una legge di riparazione, dalla procedura accelerata, a me pare una legge propizia alle cavillazioni, ai litigi.

Oggi chi è danneggiato nel lavoro dalla colpa altrui sceglie per lo più il Foro penale. Levando il moncherino per l'aere fosco, o vestito di gramaiglie, come operaio che ha perduto il padre, agisce direttamente contro chi stima che sia stato il colpevole. Invece la nuova legge vuole che si chiamino prima in giudizio in gruppo l'ingegnere, l'intraprenditore, il proprietario. Costoro per salvarsi debbono con ogni mezzo di prova eccepire il caso fortuito e la forza maggiore. Questa sola difesa condurrà per le lunghe il magistrato. Testimoni e perizie serviranno alla difesa. Assolti i primi convenuti, l'operaio potrà agire contro altri che supponga direttamente colpevoli? La legge non lo dice. Gli stessi primi convenuti potranno chiamare altri in garanzia? Non lo sappiamo. Qui è tutto ignoto, ed il cervello degli avvocati è pieno di espedienti. Essi faranno continuo appello al diritto comune. La giurisprudenza dovrà rispondere a tante incertezze. Questa legge per i suoi errori è un vero cavallo troiano spinto nella cittadella della giustizia.

Se come mi dà argomento di credere il favore del Senato, io sono nel vero, onorevole signor Ministro, ascoltate la mia preghiera, e santifichiamo questa giornata di lavoro.

Io v'intimo una nobile resa delle armi. Accettate la sommissione, che noi vi chiediamo, e voi farete opera di prudente Ministro e di patriota. Ma nelle memorie della mia vita ricorderei come un giorno da segnarsi con nero lapillo questo, in cui il Senato, custode delle grandi tradizioni

del diritto, volesse, bendandosi gli occhi, dare il consenso a legge simigliante. (*Vivi segni di approvazione*).

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Egregi Senatori. Nella tornata del 9 corrente ebbi l'onore di trattenermi a lungo su questo disegno di legge, e cercai, nel miglior modo possibile, esplicare innanzi a voi tutte le ragioni politiche, sociali e giuridiche, che, secondo il mio avviso, valgono a sostenere la proposta ministeriale. Dissi fra l'altro, che io persisteva in essa, e che avrei ritirato il progetto di legge, se nell'art. 1 il Senato avesse creduto di surrogare alla formula ministeriale quella dell'Ufficio Centrale.

Ieri scesero nell'agone l'onorevole mio amico Pierantoni, il quale oggi ha ripetuto l'assalto, l'onorevole Cencelli, ed il valente Relatore dell'Ufficio Centrale.

Io non faccio la seconda edizione del mio discorso. È sempre pericoloso il farla e non mi ci attento. Ho però deciso di sostenere il mio compito fino all'ultimo, non obbedendo alle intimazioni di resa, che mi furono fatte.

Credo quindi mio debito il formulare talune dichiarazioni al Senato intorno agli apprezzamenti, che ieri furono fatti; e mi parrebbe di mancar di rispetto a questo alto Consesso, omettendole o non facendole in termini precisi e chiari.

Da molti oratori, e più specialmente dall'onorevole Relatore; ieri mi si disse: voi volete quasi annullare l'Ufficio del Senato: voi dite, o tutto, o niente: *aut Cesar aut nihil*, mi ripeteva l'onorevole Pierantoni: volete assolutamente stravincere, oppure scaricare sul Senato la responsabilità. Se altre ragioni non vi fossero perchè io ripigliassi la parola, basterebbe questa, che ho accennato.

Ed incomincio precisamente da essa.

L'onorevole Relatore mi chiedeva perchè io avessi manifestato un'ostinazione così recisa a non accettare nulla, che non sia la proposta del Ministero. Onorevole Relatore, onorevoli Signori, non è ostinazione la mia; è forza profonda di convinzione. Dica pure il Senato nell'esercizio del suo diritto, che io mi sbaglio; accetti, se vuole, un'altra formula, ne assuma la respon-

sabilità; ma non si sorprenda se io non posso ripudiare la mia, dalla quale non intendo di allontanarmi. Ed aggiungo, o Signori, che questa profonda convinzione mi ispirò lo stesso linguaggio, quando ho sostenuto il disegno di legge innanzi all'altro ramo del Parlamento.

La mia convinzione non è venuta oggi innanzi al Senato; anche nella Camera elettiva, ove trovai pure fieri oppositori, combattenti accaniti, giuristi valentissimi, come qui nel Senato, io dichiarai, che, se non fosse passato il primo articolo del disegno di legge ministeriale, nel quale mi pareva, e mi pare tuttora, che si concentri tutta la forza e l'efficacia della legge, io avrei ritirato il progetto.

Ieri l'onorevole Relatore, con quella lealtà che lo distingue, ha dichiarato innanzi al Senato cosa, che io, per rispetto all'Ufficio Centrale, non avevo accennato nel mio primo discorso.

Egli vi ha detto che io fui chiamato in seno all'Ufficio Centrale e fui onorato di diverse domande, alle quali cercai di rispondere nella miglior maniera possibile; ma quando l'Ufficio Centrale (e sono trascorsi ormai tre mesi da quel giorno) mi interpellò se io avrei accettato emendamenti o varianti, dissi (ed eravamo in famiglia, in *camera charitatis*) che non poteva recedere dalle mie convinzioni, nè abbandonare la formola del progetto ministeriale; giacchè altrimenti avrei creduto di fare una legge non efficace, anzi addirittura inutile.

Qual meraviglia adunque, se ripeto oggi, innanzi al Senato, le medesime dichiarazioni fatte alla Camera dei Deputati ed all'Ufficio Centrale?

Non è ostinazione, ripeto, è profonda convinzione.

Ed aggiungo, o Signori, che credo mio dovere dichiarare innanzi al Senato, poichè ho l'onore di parlare in nome del Governo; che prima d'intraprendere la discussione, ho riferito ai miei Colleghi, in Consiglio dei Ministri, la posizione, che veniva fatta al Ministero dalla Relazione dell'Ufficio Centrale; ho esposto, come era mio dovere, quale fosse la posizione della questione e la differenza tra la mia proposta e quella dell'Ufficio Centrale; ed ho conchiuso che a me pareva conveniente di insistere sulla proposta del Ministero, o ritirare la legge.

I Colleghi aderirono alla mia proposta; ed io, quando l'altra volta ho dichiarato gli inten-

dimenti miei, quando oggi li ripeto; ho inteso ed intendo di dichiararli in nome di tutto il Gabinetto.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale disse ieri che, di contro alla mia balda proposta, o tutto o niente, l'Ufficio Centrale ne contrapponeva una più modesta; assicurando che esso non sarebbe stato restio, pur sostenendo la sua proposta, ad accettarne delle altre, che si opponessero ai principî fondamentali della proposta ministeriale contenuta nell'art. 1.

Ma l'onorevole Relatore cambiò subito linguaggio, e passò anch'egli dalla modestia alla baldanza, quando tosto soggiunse che il progetto dell'Ufficio Centrale, senza dubbio, era migliore e preferibile a quello del Ministro.

Non ho se non una sola risposta a fare.

Il mio progetto ha trovato in quest'Aula dei forti e valenti sostenitori fra i giuristi, e fra gli economisti: invece il progetto dell'Ufficio Centrale ha trovato un solo sostenitore, l'onorevole Senatore Pierantoni. (*Rumori*).

Signori! posso qui citare i nomi di coloro che hanno, in tutta questa discussione parlato, e pregherei coloro, che, non so perchè, si sono sollevati a questa mia dichiarazione, a riscontrare i resoconti delle precedenti tornate...

Senatore SARACCO. Non siamo avvezzi a questo linguaggio.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*... Neanche io era avvezzo a sentire in Senato molte cose, che ho inteso dire ieri e nei giorni passati. Del resto, parmi che il mio linguaggio sia perfettamente corretto, quando attesto un fatto, che risulta dai vostri resoconti, e quando vi dico che, in quest'Aula, niuno ha sostenuto il progetto dell'Ufficio Centrale, tranne il Senatore Pierantoni.

Questa è la verità, e nessuno può contestarla. Anche coloro che hanno combattuto il progetto ministeriale; anche coloro che non hanno proposto altra formola in sostituzione di quella dell'Ufficio Centrale; anche l'onorevole Auriti, che ha parlato in merito del progetto, avvicinandosi piuttosto al sistema del Ministero, anzichè a quello della Commissione, e proponendo qualche emendamento al primo; si sono mostrati ostili al controprogetto sostenuto ieri dal Relatore.

Or, domando io; se la bontà del progetto deve valutarsi dai sostenitori, che sono sorti

in quest'Aula, dovrei dire, senza timore di superbia, che il mio, appoggiato da valenti oratori, ha incontrato nel Senato maggior favore del progetto dell'Ufficio Centrale. Ma sorvolando su questo e su altri incidenti inutili, entro in merito della questione, e debbo rettificare, prima di ogni altra cosa, un giudizio che mi fu ieri attribuito dall'onorevole Cencelli e dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

L'uno e l'altro dichiararono in Senato, che io ero tanto poco convinto della giustizia di questo progetto di legge che, per sostenerlo, avea invocato soltanto ragioni di ordine politico e sociale. Anzi l'onorevole Relatore (se male non ricordo le sue parole) soggiunse, che io avea detto al Senato di non badare alla giustizia, perchè io convenivo che il progetto non era giusto.

O Signori, invoco la testimonianza di tutti coloro, che mi fecero la cortesia di ascoltarmi nella tornata del 9, per dire se mai queste parole uscirono dal mio labbro.

No, io anzi ripetei in quest'Aula la dichiarazione che avevo fatto nell'altro ramo del Parlamento, e dissi: che, sentivo il dovere di dichiarare al Senato che, innanzi ad un corpo politico, non voleva restringere la questione nei cancelli di una disputa giuridica, non voleva esaminare un articolo di Codice, non voleva guardare fatti speciali, circoscrivendoli ad una disposizione legislativa, ma voleva guardare interessi generali.

E del resto, o Signori, che cosa ha detto, se non questo che io ho dichiarato, l'onorevole Giannuzzi-Savelli?

Non ha egli medesimo, che è valente giurista, e che più di ogni altro avrebbe potuto valersi di tutti gli argomenti giuridici, che certo abbondavano nell'arsenale della sua mente, non ha egli detto: non guardiamo la questione dal lato giuridico, ma consideriamo il progetto di legge di fronte ai bisogni ed alle esigenze della civiltà e dell'industria moderna?

Ciò dissi, non perchè io avessi mai dubitato della giustizia del mio progetto; ma perchè, per riverenza a quest'Assemblea, innanzi alla quale parlava, ho voluto invocare a preferenza ragioni di ordine politico e sociale, che mi parevano più degne del senno e della sapienza vostra.

Ed a sostegno di quanto ho detto, invoco la testimonianza di coloro che in qualunque senso hanno preso la parola su quest'argomento. Perfino l'onorevole Pierantoni, il quale ha esaminato più strettamente la questione dal lato giuridico, non potè esimersi (perchè vi sono certe questioni, che s'impongono a tutti) dal guardarla anche sotto l'aspetto sociale e politico.

O Signori, è vano dissimularlo, è vano voler circoscrivere la questione in un articolo di Codice; essa è politica e sociale. Politica la definì l'onorevole Senatore Saracco, quando disse che egli credeva non si dovesse entrare in quest'ordine di idee, e non si dovesse fare alcun passo nella legislazione sociale.

Non è questo un concetto politico che il Senato approverà o non approverà, a seconda che accetterà o rigetterà l'articolo della legge?

A considerazioni sociali e politiche non si elevarono tutti gli altri oratori?

L'onorevole Senatore Cencelli, che combattè il progetto, non disse ieri che la conseguenza era, che tanto egli quanto altri proprietari avrebbero sospeso tutti i lavori, appena fosse pubblicata questa legge, inquantochè essi temevano d'incorrere nella responsabilità dell'art. 1?

Non furono considerazioni politiche e sociali quelle che l'onorevole Cencelli fece, quando ieri, parlando contro il progetto, soggiunse che in sostanza, con questa responsabilità, come è stabilita nel progetto, i proprietari e gli intraprenditori si sarebbero *vendicati* (mi par questa la frase, con la quale certamente intendeva dire *rivalsi*) sugli operai?

E dopo questo volete restringere poi la questione in un articolo di Codice, ed in un esame di analogia tra il contratto di locazione e conduzione di una casa o di un fondo e il contratto di locazione di opera?

Possiamo noi parlare, onorevole Pierantoni, di disposizioni di Codici, di fronte a ciò che è avvenuto nel corso della discussione, di fronte a questa *metamorfosi*, che ha subito la questione?

Ma dico male *metamorfosi*, e correggo subito la parola: non è *metamorfosi*, perchè è nella natura di certi progetti la questione politica e sociale, per quanto si faccia a volerla eliminare.

Ho forse dissimulato al Senato quale era il carattere, quale l'importanza che io dava a

questo progetto di legge? Ho chiaramente affermato, anzi, che questo per me era il primo di una serie di progetti, che credeva necessari, come li credo sempre, nell'interesse delle classi lavoratrici, per riconoscere i diritti che giustamente reclamano, scartando le pretese non fondate sull'equità e sulla giustizia.

Non fui io, o Signori, che sostenni innanzi al Senato la tesi che si deve pensare a qualcosa di simile a ciò che esiste nella legislazione germanica concepita da un insigne uomo di Stato? Ed io vorrei nel mio paese una legislazione fondata sulla giustizia e sull'equità, una legislazione che non tenesse conto degli interessi di una classe sola, o di più classi, ma che tutte le armonizzasse, per quanto si può.

L'onorevole mio amico Pierantoni diceva: leggi come questa portano la disarmonia e producono contrasti sociali.

No, onorevole Pierantoni, non è col riconoscere ciò che di giusto vi è nei reclami e nei bisogni delle classi lavoratrici, che si mantiene l'armonia fra esse e le altre classi della società. Non può mantenersi l'armonia, quando le classi dirigenti, dicono: nulla per voi; siamo completamente eguali; tutto è livellato fra noi: mentre invece vi è differenza di condizione intellettuale e materiale, di mezzi, d'influenze, di tutto!

E non volete che l'opera di una legislazione savia, prudente, sia quella di attenuare, al possibile, queste cause di disarmonia, queste inevitabili ragioni di disuguaglianza?

È questo il concetto politico e sociale contenuto nella mia Relazione. Potrà il Senato credere, che non sia giusto, ed allora respinga pure il principio da cui questa legge è sorretta, ed il concetto che, secondo me, anima la disposizione dell'art. 1; senza bisogno di entrare nel ginepraio di questioni giuridiche che, a parer mio, devono essere tenute in seconda linea.

L'onorevole Relatore ha ieri strenuamente sostenuto il suo progetto.

Mi consenta che gli faccia poche riflessioni.

Innanzitutto egli stesso riconosce la bontà del principio contenuto nella proposta mia, e nella sua pregiatissima Relazione e nel suo discorso di ieri disse: io vorrei applicato questo principio soltanto alle ferrovie ed alle miniere. Anzi andò più oltre, ed invitò formalmente il Governo a presentare un progetto di legge, che

garantisce gli infortuni provenienti dalle ferrovie e dalle miniere.

Siamo dunque d'accordo su questo fatto; e quindi permetta che io ne tragga una conseguenza, che parmi evidentissima. Perché questo principio dev'essere buono per le ferrovie e per le miniere e non essere buono per tutte le altre industrie? Chi darà la misura per cui sarà legittimo il principio in alcune, ed illegittimo, ingiusto ed iniquo per altre? Non vede, onorevole Relatore, che o si deve rinnegare il principio, e riconoscerlo ingiusto per tutte, oppure ammetterlo per tutte?

Nè vale la considerazione molto acutamente fatta nella Relazione e nel discorso dell'onorevole Senatore Vitelleschi, che, cioè, nelle ferrovie e nelle miniere vi è la concessione dello Stato, e questo le distingue da tutte le altre specie di industrie. Ma chi vi dice che le ferrovie debbano essere sempre concesse? Non vi sono forse dei paesi, nei quali le ferrovie non sono concesse all'esercizio privato, ma sono esercitate dallo Stato? Nella nostra legislazione dunque sarà buono il principio, secondo l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale, perchè le ferrovie si trovano appaltate a Società private; e negli altri Stati poi, nei quali lo stesso esercizio è tenuto dallo Stato, il principio non sarà buono, solo perchè nel primo caso vi è intervenuta la concessione, nel secondo no?

Ma vi pare giusto questo ragionamento? E per le miniere vi è sempre concessione? Per le miniere, Ella lo sa, onorevole Relatore, l'Italia è governata da diverse legislazioni; nella legislazione toscana non vi è il sistema della concessione, come non vi è in Sicilia per le numerose miniere di zolfo. E chi ci dice che la legislazione novella, che dovrà fare l'Italia, per unificare questa materia, non potrà esser informata al concetto toscano?

Dunque voi ricorrete ad industrie come la ferroviaria e la mineraria, nelle quali la concessione può essere un fatto, ma non è l'essenza, poichè concessione o non concessione, le miniere e le ferrovie producono sempre gli stessi doveri o nello Stato o negli imprenditori. E la bontà di un principio non può dipendere da ciò che non è di essenza, ma è puramente accidentale.

Però il Relatore non si ferma qui, poichè egli riconosce che il principio può essere applicato

anche ad altre industrie: egli non le specifica, ma nella Relazione accenna a questa opinione, che forse non sarà sua, ma di qualche altro membro dell'Ufficio Centrale.

Ed io non ho che a ripetere quello che ho detto, cioè, che questa differenza d'industrie, questa applicazione di diversi principî alle industrie non hanno fondamento di giustizia.

Ma, sorvolando anche su questo, esaminiamo in merito la proposta dell'Ufficio Centrale.

I valentuomini, che lo compongono, e che hanno studiato, per più tempo, questo progetto di legge, cosa hanno trovato da contrapporre alla proposta ministeriale?

Io avrei capito due sistemi; o quello franco ed aperto di dire che non vi è da entrare nella via della così detta legislazione sociale; oppure l'altro di surrogare ad una responsabilità ritenuta efficace e completa, un altro mezzo, che raggiunga i fini medesimi.

Invece, o Signori dell'Ufficio Centrale, col vostro sistema non si ha nè l'una, nè l'altra cosa. Con esso affermate la necessità di un provvedimento qualsiasi; riconoscete che i progressi dell'industria moderna sono tali da reclamare una legge; ma poi vi arrestate a mezza strada e dite che bastano i regolamenti, i quali dovranno farsi dallo Stato e dalle Amministrazioni locali.

E credete voi, o Signori dell'Ufficio Centrale, che nell'animo di coloro, i quali non credono di accettare la formula del progetto ministeriale, credete voi che possa essere accettata la vostra, la quale addirittura esautora l'Assemblea legislativa?

Ecco la controproposta della Commissione: «Le persone indicate all'art. 1 saranno presunte responsabili, per gli effetti della presente legge, quando sia dimostrato che, nell'opera che ha dato luogo all'infortunio, non abbiano osservato tutte le disposizioni dei regolamenti governativi e locali, che riguardano l'esercizio delle differenti arti ed industrie, come delle pubbliche e private costruzioni».

È quasi la stessa formula della Commissione dell'altro ramo del Parlamento, che dopo tanto tempo e tanto studio trovò in contrapposto alla formula ministeriale.

Ma volete davvero misurare la responsabilità e determinarne gli effetti con un regolamento, il quale sarebbe fatto da un Ministro

e che da qualunque Ministro potrebbe essere rivocato?

Ma dunque voi vi esautorate da qualunque potere e lasciate al Ministro di determinare i regolamenti, i quali debbono, secondo voi, essere la misura della responsabilità?

Vi par giusto ammettere che questa responsabilità sia foggiate sopra i diversi regolamenti locali, i quali saranno ispirati a diverse correnti?

Ma il regolamento che si farà a Firenze sarà lo stesso di quello che si farà a Vicenza? Quello di Torino sarà uguale a quello di Roma? E quindi la responsabilità sarebbe diversa, a seconda che il padrone o l'imprenditore sarà in Firenze o in Vicenza, in Torino o in Roma.

Non vedete, da quei valentuomini ed egregi giuristi che siete, che quando avete voluto rinnegare la formula ministeriale, che per lo meno è chiara e precisa, avete posta una formula che (consentitemi ve lo dica) lascia addirittura il tempo che trova?

A che parlare di regolamenti? Il Potere esecutivo ha la facoltà di farli. A che parlare di regolamenti locali? Il Comune ha la facoltà di farli.

Non esiste il regolamento del Comune di Roma citato ieri dall'onorevole Senatore Vitelleschi? Ma chi proibirà ai Comuni di farne finchè ne vogliano? Ma, Signori, i regolamenti sono una cosa ben diversa dalla responsabilità; ed io, come l'ho riconosciuto nell'altro ramo del Parlamento, ripeto innanzi a voi che la legge, la quale approva un Codice, che contenga norme e discipline per le industrie, non ha nulla da fare con la legge della responsabilità. Sono due cose diverse, torno a dire, come lo sono in Germania, ove da una parte esiste il Codice industriale, e dall'altra la legge sull'assicurazione obbligatoria per gl'infortuni sul lavoro. Il fare i regolamenti a tutela della vita e della salute dei lavoratori, ed il determinare la responsabilità dei padroni e degli imprenditori, sono due doveri dello Stato, l'uno dei quali non lo svincola dall' eseguire l'altro.

Ma volete voi tenere in sospeso la questione fino a che non saranno approvate tutte le norme, che dovranno regolare l'esercizio delle differenti arti ed industrie, delle pubbliche e private costruzioni?

Volete tenerla in sospeso fino a che non se

ne siano occupati il Governo e le Amministrazioni locali?

Non pochi anni passeranno, prima che venga fatto un Codice industriale. E credete che gli interessi delle classi lavoratrici debbano stare per sì lungo tempo senza difesa?

È da osservare inoltre che l'Ufficio Centrale, come già la Commissione parlamentare della Camera elettiva, con la sua proposta, viene a rimandare una così grave questione di responsabilità all'arbitrio del potere esecutivo e delle Amministrazioni locali.

Esso difatti rimanda al Governo ed alle Amministrazioni locali i regolamenti, i quali dovrebbero fissare le norme della responsabilità: ora tale materia essenzialmente dev'essere regolata dalla legge, come è stata oggetto di leggi in Germania ed in Austria.

Dunque, Signori, se questo problema della responsabilità è stato esaminato da insigni giuristi ed economisti, e intorno ad esso si sono affaticate le menti più acute per molti e molti anni, e si è fatto, come diceva l'onorevole Giannuzzi-Savelli, tanto lavoro da farne una biblioteca; e se contro il sistema della responsabilità adottato dal Governo, non si è saputo trovare altra risorsa che quella dei regolamenti; nasce inesorabile il dilemma, o fare niente, o rendere efficace e completa la responsabilità, come io vi ho proposto.

È vero ciò che diceva l'onorevole Giannuzzi-Savelli, che sarebbe stato necessario comprendere anche in essa il caso fortuito; ma se questo non si è fatto nell'art. 1, si è però nell'art. 6, quando si parla dell'assicurazione, incluso in essa ogni caso. Egli notava che vi è un'antinomia tra l'art. 1 e l'art. 6, in quanto che la responsabilità trova un limite, e non lo trova l'assicurazione.

Io debbo soltanto fargli osservare, che nell'assicurazione era una necessità comprendere il caso fortuito, la forza maggiore, la negligenza dell'operaio, perchè nell'assicurazione questi casi non si possono distinguere dall'altro della responsabilità diretta dei padroni; ed il premio di assicurazione comprende tutte le diverse cause di infortuni, e non le può separare convenientemente.

L'art. 1 poteva, è vero, essere reso più armonico con l'art. 6; ma ho dovuto sostenere tante lotte, superare tanti ostacoli nell'uno e nell'altro

ramo del Parlamento, che addirittura sarei stato lapidato, se avessi compreso nella responsabilità dell'art. 1 anche il caso fortuito, la forza maggiore, la colpa del danneggiato!

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Io ho parlato soltanto di casi fortuiti e non di forza maggiore.

GRIMALDI, *Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio*. Ella ha parlato soltanto dei casi fortuiti, ma quante maggiori difficoltà avrei incontrato, se li avessi compresi nell'art. 1?

Ecco la ragione per cui nell'altro ramo del Parlamento, ai Colleghi, che mi proposero in questo senso un emendamento, ho dovuto rispondere pregandoli di ritirarlo; ed essi l'hanno ritirato, perchè animati dallo stesso mio sentimento di far trionfare una legge, se non ottima, almeno buona; una legge se non ferace di tutti gli effetti che poteva produrre, comprendendo anche i casi fortuiti, almeno capace di provvedere ai bisogni delle classi lavoratrici in questa materia per quanto era possibile. Io al bene ho sacrificato l'ottimo. Ma a questo proposito anche l'onorev. Vitelleschi, con una frase *a sensazione*, che ancora mi percuote nell'orecchio, disse: « voi con questa legge fate un mercato di carne umana ». È la frase che testualmente riproduco.

Fate un mercato, e perchè? Si dice che sia così perchè si ammette che gli imprenditori ed i proprietari possano svincolarsi dalla responsabilità, mercè l'assicurazione, e questa li renda imprevidenti. Si soggiunge, che poco ad essi importerà se l'operaio assicurato sia mutilato o muoia addirittura, avendo pagato già il premio di assicurazione. Accada quello che si vuole, altra responsabilità essi non incorrono.

Piano! questa obiezione non è nuova, e fu poderosamente discussa nel Parlamento tedesco. Ebbene come fu provveduto con la legge tedesca? Si rispose, o Signori, che con l'assicurazione non è esatto che siano addirittura scomparsi tutti gli obblighi dei padroni ed imprenditori, e che questi siano disinteressati alla tutela della vita e della salute dei lavoratori; e nella legge tedesca fu stabilito che essi debbano sempre rispondere verso l'ufficio di assicurazione nei casi di dolo o di colpa grave.

Ed anche, secondo il sistema adottato dal progetto ministeriale, l'obiezione è vinta dalle considerazioni fatte dall'on. Senatore Massarani, che io non intendo ripetere, per non te-

diare il Senato. Alla stessa obbiezione avea risposto l'on. Senatore Caracciolo, ed io non ripeterò le sue ragioni. Dirò solamente che, secondo l'art. 8 del progetto ministeriale, gli istituti assicuratori hanno sempre azione di regresso contro le persone responsabili, quando l'infortunio abbia avuto luogo per *dolo* di queste, allo scopo di ottenere il rimborso della somma pagata dedotti i premi incassati. Dirò che, secondo l'art. 9, può rivivere la responsabilità in caso d'insolvenza dell'istituto assicuratore. Dirò che, per l'art. 6, rimane sempre l'azione di regresso tra responsabili solidali, o verso chi di ragione per il rimborso dei premi d'assicurazione. Dirò che, oltre l'interesse dei padroni ed imprenditori, nel caso dell'assicurazione, vi è l'interesse degli istituti assicuratori, i quali hanno tutta la premura e tutta la ragione di sorvegliare, per non essere sottoposti al pagamento della somma assicurata. Dirò, infine, che l'interesse per tutelare la vita e la salute dei lavoratori rimane sempre nelle persone responsabili, anche dopo l'assicurazione; perchè, nonostante l'assicurazione stessa, che fa cessare soltanto la responsabilità, di cui nell'articolo 1, esse sono sempre soggette al giudizio penale, che colpisce non solo i casi di *dolo*, ma anche quelli di *colpa*.

L'onorevole Relatore disse pure che la mia legge in ultimo si risolveva in un beneficio della Cassa nazionale di assicurazioni; ed io mi permetto di rettificare il suo apprezzamento.

Siccome la Cassa nazionale di assicurazione, presieduta dalla benemerita Cassa di risparmio di Milano, non è se non la sintesi delle Casse di risparmio principali di tutta Italia, io non me ne avrei a male di aver fatto una legge a beneficio di questi istituti. Ma non voglio questo merito.

Nell'altro ramo del Parlamento, quando si venne alla discussione dell'art. 6, nel quale io determinava la cessazione della responsabilità mercè l'assicurazione, si voleva limitare questa soltanto presso la Cassa nazionale di assicurazioni. Ed io non accettai la proposta, e dissi che l'assicurazione deve fare cessare la responsabilità; ma deve esser fatta liberamente dai padroni ed imprenditori con quelle Società, che essi credono migliori.

Dunque la mia legge fu fatta unicamente per raggiungere lo scopo di garantire all'operaio,

in caso d'infortunio, od alla sua famiglia in caso di morte, un'indennità; e ciò con due mezzi, o con la responsabilità dell'art. 1, oppure con l'assicurazione, di cui nell'art. 6.

Vi è stato detto dal Relatore, ed oggi dall'onorevole Pierantoni, che questa legge sarà il carnevale degli avvocati, i quali vi si attaccheranno con tutti i loro cavilli, con tutti i loro sofismi. E proprio così si è detto.

Ora io domando: lo stato di fatto, in cui viviamo, si presta di più o di meno alle sottigliezze degli avvocati? Credete voi che per gli avvocati giovi meglio una legge anche imperfetta, anzichè l'assenza di una legge qualunque? Credete voi che i loro asserti sofismi, i loro pretesi cavilli non si esercitino meglio in terreno vergine, in cui potranno invocare ogni specie di diritto antico e moderno, ed ogni considerazione di principi generali? Non credete voi che il carnevale finisca, quando, in un modo qualunque, purchè certo e reciso, voi fissiate la responsabilità, determiniate le tariffe di assicurazione, e stabiliate i mezzi di esonerarsi dalla responsabilità, come appunto si fa con la mia proposta?

Parmi adunque, che sia preferibile lo stato nuovo, in cui una legge regola e fissa i criteri della responsabilità.

L'onorevole Senatore Pierantoni poi mi attribuì un'ingenuità, della quale lo ringrazio, ma io non la merito addirittura.

Egli mi disse ingenuo, perchè ricordai che nell'altro ramo del Parlamento l'art. 1 passò con un voto di maggioranza. No, onorevole Pierantoni. Io ho detto che l'art. 1 passò con un voto di maggioranza; ma tutta la legge passò con circa 60 voti di maggioranza.

Io non so che valore possa avere quest'argomento; ma giacchè, non da me, che ho l'onore di appartenere all'altro ramo del Parlamento, ma da egregi Senatori, l'argomento è stato citato, io dico: lo si citi per intero. Varrà quello che varrà; io non oso trarne alcuna conseguenza, come ho detto nella tornata del 9; ma per coloro, cui è piaciuto ricordarlo, io prego di ricordarlo come è.

All'onorevole Senatore Pierantoni, che mi ha interpellato, rispondo francamente che lo Stato, le Province, i Comuni sono compresi nell'art. 1. Io non intendo illudere il Senato sulla portata di questo, e non intendo fare delle restrizioni,

dalle quali assolutamente abborro. Sento però il dovere di esporvi quello che lo Stato fa oggi, che non vi è legge, e vedremo poi quello che farà, se la legge verrà votata.

In una circolare del 29 novembre 1884 agli ingegneri capi del Genio civile, sono prescritte le norme per l'assicurazione degli operai contro gl'infortuni sul lavoro. In essa è detto così:

« Si compiaccia la S. V. di disporre che da ora innanzi l'art. 21 del capitolato generale di appalto sia così concepito:

« All'assicurazione di un equo compenso agli operai, o per essi alle loro famiglie, in caso d'eventuali infortuni (lesioni o malattie), sarà provveduto a scelta dell'appaltatore in uno dei due modi seguenti:

« 1° O con la ritenuta dell'uno per cento sulle somme dovute all'appaltatore, ecc. ;

« 2° O con una polizza di assicurazione rilasciata all'appaltatore dalla Cassa nazionale per gl'infortuni o da altro istituto che offra, a giudizio dell'Amministrazione, sufficienti garanzie di sicurezza, ecc. ».

Dunque, prima della votazione della legge, vedete il benefico effetto dell'intervento dello Stato. Esso, nei suoi capitolati, ha già in parte ammesso quello che la presente legge propone. Se essa fosse approvata, lo Stato porrebbe in tutti i suoi capitolati (come pure farebbero i comuni e le provincie) l'assicurazione a danno dell'imprenditore o con polizza di assicurazione, o con ritenuta delle somme dovute dallo Stato, dalle provincie o dai comuni.

Ecco il modo semplice come essi possono esimersi da questa responsabilità definita enorme.

Ieri intesi, o Signori, fare una obbiezione della quale proprio non so darmi ragione.

L'onorevole Cencelli diceva: non vedete che la vostra legge pesa con una mano di ferro esclusivamente sui proprietari? E l'onorevole Relatore rincarava la dose e diceva: ma gli imprenditori scapperanno dalle reti....

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*.... che sono tese a loro danno con questa legge.

Ma tutto questo supporrebbe, che gl'imprenditori, gl'ingegneri ed i direttori dei lavori fossero addirittura della gente presa per la via, che non hanno nulla a perdere.

Meno male che l'on. Pierantoni, quantunque

avversario della legge, oggi, senza volerlo, è venuto in mio aiuto, quando ha detto che gli imprenditori hanno dei subiti guadagni, e che si arricchiscono. Così fino ad ora ho inteso dire.

Oggi invece si dice che i soli proprietari dovranno rispondere delle conseguenze di questa legge, perchè gli altri sono tutti poveri.

Ma, o Signori, è vero questo?

Con questa legge il proprietario (e lo ripeto per la centesima volta) è solidamente responsabile con gl'imprenditori, con gl'ingegneri, con i direttori dei lavori, esclusivamente in rapporto agli operai.

Quando il proprietario avrà pagato il suo debito all'operaio, avrà la rivalsa contro taluno o tutti di questi signori.

E poi, quando questa legge fosse votata, chi impedisce al proprietario di garantirsi anticipatamente dell'ingegnere, dell'architetto, dell'imprenditore?

Il modo è molto semplice.

Il sistema, che tiene lo Stato con i suoi capitolati, con molta più ragione potrà tenerlo il proprietario verso l'ingegnere e l'imprenditore.

Nessuno degli avversari ha notato che nel secondo comma dell'articolo primo approvato dalla Camera dei Deputati, ho escluso i casi di affitto, di usufrutto, di enfiteusi. E ciò perchè? Perchè in questi casi il diritto di proprietà viene limitato per effetto di contratto; ed allora la responsabilità del proprietario finisce, ed il conduttore, l'usufruttuario e l'enfiteuta, prendono il posto del proprietario nella responsabilità solidale con gli altri, ossia con gli imprenditori, con gli ingegneri, architetti e direttori.

Non esageriamo dunque la portata di questa legge. Io credo di averla commentata al giusto, senza alcuna restrizione e secondo il significato, che mi pare chiaramente risulti da essa.

Ieri l'onorevole Pierantoni mi ha quasi rimproverato di avere ricordato l'istituzione della Cassa nazionale di assicurazione, senza ricordarne i precedenti.

Io aveva presente, onorevole Pierantoni, tutto quello ch'Ella ieri disse; ma prevedendo di dovere, come poi in fatti ho dovuto, parlare più volte, non ho creduto opportuno e conveniente tediare il Senato con lunghi ed inutili ricordi. E perciò mi sono limitato a rammentargli, senz'altro, che esso ha contribuito a creare la Cassa nazionale, e l'ha votata fra gli inni ed

io plausi. Ripeto proprio la stessa frase, che ho detto l'altra volta, e che fu anche ripetuta dall'onorevole Pierantoni.

Voi a questa Cassa di assicurazione avete dato il diritto di garantire, se non in tutto, in parte, anche la responsabilità civile dei padroni ed imprenditori; ed avete votato l'istituzione di essa, quando contemporaneamente sapevate che era stato presentato l'attuale disegno di legge.

Perchè allora, o Signori, non suspendeste di dar vita alla Cassa nazionale, aspettando che venisse esaminato quest'altro progetto, che col primo aveva stretto legame? Eppure il Ministro ve lo aveva detto fin dalla sua prima Relazione!

Voi, o Signori, creaste quella Cassa, sapendo che l'unico e serio alimento di essa doveva essere una dichiarazione di responsabilità completa ed efficace; dichiarazione che era già sottoposta al Parlamento.

Ed ora, o Signori, quando questa Cassa è nata, la condannate a morire, non facendole raggiungere quello scopo, che voi stessi vi proponeste!

Io ho detto fino dal principio, e mantengo la parola, che non entrero nelle discussioni giuridiche; e non vi entrero poi molto meno al punto, in cui è giunta ora la discussione. Però io citai l'altro giorno, ed ho ora il dovere di ricordare al Senato, quello che un egregio uomo ed insigne giurista, il Senatore Poggi, scriveva nella Relazione sull'ordinamento del credito agrario, che si trova anche all'ordine del giorno del Senato.

Mi permetta l'onorevole Pierantoni, che più specialmente si è intrattenuto sul lato giuridico della questione, che io legga queste parole:

« Se le esigenze dell'agricoltura reclamano un più facile avviamento dei capitali verso la terra, non devesi per un soverchio scrupolo di non toccare un articolo del Codice, quasi fosse un'arca santa, rifiutare un beneficio economico ».

Questa stessa frase io dico qui, non perchè vi sia analogia fra l'una e l'altra materia, ma perchè anche ora mi si schiera davanti come ostacolo insormontabile l'arca santa del Codice civile.

Se non è un'arca santa per rifiutare un beneficio economico, non deve esserlo neanche per rifiutare il beneficio, che io invoco a favore

delle classi lavoratrici. E perciò unicamente mi sono valso dell'autorità dell'onor. Poggi.

Senatore POGGI. Domando la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Potrei rispondere agevolmente alle considerazioni giuridiche fatte dall'onorevole Pierantoni e provare l'analogia fra la legge attuale ed i casi contemplati dal Codice e da lui citati; ma ho detto il perchè non voglio e non debbo farlo. Mi valga per tutti l'autorità degli insigni giuristi onorevoli Miraglia e Giannuzzi-Savelli. Potrei del pari rispondere ai casi fatti, e contrapporne altri. Ne avrei a disposizione non pochi, i quali servirebbero a provare la necessità e la giustizia della legge, che vi propongo.

Potrebbero però parere argomenti *a sensazione* e perciò non lo faccio.

D'altronde mi pare non conveniente e non opportuno, in quest'Aula legislativa, parlare di casi speciali, come se si fosse davanti ad un tribunale.

Ma non posso resistere (e ve ne domando venia) alla tentazione di leggervi le massime ritenute dalla Corte suprema di giustizia del Lussemburgo, in una recente sentenza contenuta nel *Recueil général des lois et des arrêts; fondé par I. B. Sirey*. Eccole:

« Il contratto di locazione di opera obbliga il padrone non solamente a pagare all'operaio il salario promesso, ma anche a proteggerlo contro le conseguenze dei pericoli inerenti al suo lavoro, a garantirgli la sicurezza ed a rendere alla fine del contratto la sua persona indenne da ogni accidente.

« Il padrone non è discaricato dalla responsabilità per gli accidenti sopravvenuti ai suoi operai, se non provando che l'accidente è avvenuto per colpa dell'operaio, o per sua imprudenza, o per sua disobbedienza ai regolamenti, o per caso fortuito; o per forza maggiore ».

Quando ho letto queste massime, l'ho riscontrate con l'art. 1, ed ho concluso: oh! perchè il legislatore non deve poter fare quello che fa il magistrato?

Perchè non può farlo il legislatore, che ha la mano libera, e non è legato alla interpretazione di un Codice, che non può alterare?

Perchè questo concetto del contratto di locazione, ritenuto dalla giurisprudenza, non deve essere ritenuto e sancito da una legge?

O Signori, questa legge, che vi propongo, è ispirata a concetti, che vi esposi nell'altra tornata, e che ora non ripeto. Mi gode l'animo di aver visto oggi ricordata la sua azione preventiva dall'onorevole Senatore Massarani, azione disconosciuta o non rammentata abbastanza dagli oppositori.

Ieri, o Signori, l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale parlava di equilibrio di responsabilità. E parliamone pure, onorevoli Senatori: è però troppo sdruciolevole il terreno, e mi fermo al primo passo. Dico soltanto: giacchè debbono essere equilibrate le responsabilità, perchè opporsi ad una legge, che cerchi diminuire da una parte ed in piccola dose il beneficio, e cerchi aumentarlo dall'altra, che non ne ha di sorta?

Non pare al Senato, che il disquilibrio, che oggi esiste, sarebbe un po' minore, quando per lo meno nei casi d'infortunio, venisse dal legislatore portata amica mano alle classi lavoratrici?

Io non intendo più oltre tediare il Senato; ormai ho detto francamente gli intendimenti miei e del Governo.

Sono ben lungi dal volere esagerare l'importanza di questa legge: non vi è alcuno più convinto di me, che con essa non si sono risolti nè tutti, nè parte dei problemi che affaticano la società moderna.

Dico soltanto che la portata di questa legge è ristretta; essa considera l'operaio in un solo momento della vita, nel momento dell'infortunio. Chi dunque volesse trovare in questa legge ciò che vale a sollevare l'operaio nella vecchiaia, a salvarlo dalla miseria e da tutte le altre disgrazie, che lo affliggono, invano lo cercherebbe; questo libro non fa per lui, dirò come il romanziere; in questo libro non trova le pagine, le quali riguardano l'operaio in tutti gli altri momenti della sua vita.

Questa modesta legge si propone uno scopo determinato; voi dunque dovete esaminare se con le idee, che ebbi l'onore di esporvi, questo scopo si raggiunga; io credo che lo si raggiunga, e che dobbiamo essere contenti di avere in questa parte soddisfatto ai bisogni delle classi lavoratrici.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ieri disse al Senato che ricordava un tiranno, un imperatore

romano, che condannava a morte per farsi pagare il riscatto.

Non ricordo il nome di quel tiranno; ma, se fu tiranno quell'imperatore, che almeno lasciava al condannato la facoltà del riscatto, che diremo noi di un tiranno, che condanni a morte e non dia neppure il mezzo del riscatto?

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Giannuzzi-Savelli per un fatto personale.

Senatore GIANNUZZI-SAVELLI. Pochissime parole per due ragioni: la prima perchè non è mia natura di fare discorsi lunghi, e quando ho accennato un'idea non amo stemperarla con molte parole; la seconda è che il Senato ha già inteso molti discorsi lunghi e sapienti, ed al punto in cui siamo ciascun di noi si ha a fare scrupolo di abusare della sua pazienza.

Dirò prima due parole all'onorevole Ministro.

Io ho detto che avrei voluto che nella indennità si comprendesse anche il caso fortuito, ma non ho parlato di forza maggiore, nè di colpevolezza dell'operaio, e l'onorevole Ministro sa bene quanto sia la diversità di quei casi.

Io, fino da prima, dissi che, se l'opportunità mi si presentasse, avrei formulato un emendamento, e così avrei svolto le mie idee, difendendole dalle obiezioni che si sarebbero potute fare; ma in caso contrario parmi inutile di svolgerle, ad altri di combatterle.

Ed un altro schiarimento relativo pure all'onorevole Ministro, intorno all'art. 6.

Io persisto a credere che in quell'articolo vi sia qualche cosa che contraddica al desiderio della legge, che è, pure il mio, di confortare cioè la Cassa nazionale di assicurazione. A me pare che vi sia in quest'articolo un concetto il quale allontani le persone da quella Cassa e le indirizzi altrove.

Però anche questa discussione sarebbe prematura. Quando si discuterà l'art. 6 ne parleremo.

Risponderò ora altre pochissime cose all'onorevole Allievi, al quale devo rendere grazie delle cortesie parole che ha pronunziato intorno alla mia persona. Egli ha detto che io avessi manifestato un concetto il quale per quanto bontà sua, disse ingegnoso, altrettanto gli pareva di un'audacia sconfinata.

Io vorrei brevissimamente mostrare al Senato che non ho scoperto nulla, non ho inventato nulla, ma semplicemente non ho fatto che

associarmi ad idee già manifestate e discusse da uomini distintissimi, e che quindi non merito *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité*.

Mi consenta dunque il Senato che io legga queste poche parole, le quali furono pronunziate da un valoroso e dottissimo giurista in un'assemblea di giuristi, nel congresso di Magonza.

Qui vi il dottor Braun diceva così: « Le lacune del diritto civile sono da colmarsi, introducendo il principio che il padrone, in seguito ad ogni infortunio cagionato sia da lui o dalla sua gente nell'ambito della attività industriale in cui è da lui addetto, avvenga ciò per imperfezione dell'organismo, o dei mezzi dello stabilimento, risponda al danneggiato o al suo superstite per l'intero danno, e non si possa liberare dalla sua responsabilità che provocando la colpa del danneggiato stesso ovvero che il danno fu causato da forza maggiore *independentemente dalla natura stessa dell'impresa* ».

E questo concetto fu da molti approvato.

Questo è precisamente il principio che io avrei desiderato che potesse venire in attuazione; e questo principio, oltre ch'è adottato in parecchie legislazioni, è confortato da altri valentissimi scrittori. Anche in Francia si riconosce da non pochi scrittori che quando veramente non si concede indennità, anche pel caso fortuito, il bene che si vuol fare alla classe lavoratrice è assai povera cosa, perchè ordinariamente (lo diceva giustamente, mi pare, l'onorevole Pierantoni) quando si comincia a discutere, ed a far questione se è stato caso fortuito o se vi è stata colpa, molte contingenze ed anche una benignità d'animo fa sì che principali circostanze, le quali potrebbero tornare a danno di colui che deve rispondere, o si dissimulano, o si tacciono; e quindi la conseguenza finale è quella che io diceva ieri e che risulta dalle statistiche: cioè che di cento infortuni solo tre hanno trovato maniera di riparazione: gli altri 97 sono rimasti senza rimedio. Questo ho voluto dichiarare per non lasciare il Senato sotto l'impressione che io abbia preso l'iniziativa di una arditezza non mai intesa mentre invece non ho fatto che associarmi ad idee espresse già da uomini dottissimi; e se è errore, mi trovo però in numerosa e buona compagnia.

Senatore CENCELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CENCELLI. Mi credo in dovere di rispondere ad alcune osservazioni fatte dall'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Prima di tutto egli ha asserito che io nel mio discorso di ieri dichiarai aver esso riconosciuto, nel discorso pronunziato nella seduta antecedente, che nella sua legge non si osservava pienamente il principio di giustizia e di equità, e se ne è querelato, negando.

Io ho detto questo e lo confermo, poichè, avendo il signor Ministro ammesso che vi erano, e vi potevano essere, non uno, ma più casi nei quali chi non ne aveva l'obbligo avrebbe effettivamente pagato, con questa sola dichiarazione egli veniva ad ammettere che nella legge vi era qualche cosa che non raggiungeva il vero limite della giustizia e dell'equità. E che in ciò affermando io fossi nel vero, me ne appello al Senato.

L'onorevole Ministro affermò una seconda cosa; e cioè aver io detto (e ripeto le sue precise parole) *che i proprietari si vendicheranno sugli operai*.

No, onor. Ministro, io non ho detto questo. Le bozze stenografiche son là, e non sono ancora state da me rivedute.

Io ho detto e lo confermo, che l'effetto della assicurazione che è l'oggetto principale che egli vagheggia ridonderà a danno dell'operaio perchè i proprietari se ne *ricarranno*; ma è ben diversa la parola *rivalersi* dalla parola *vendicarsi*. I proprietari non fanno cosa sia vendetta verso gli operai; essi anzi sono i primi a soccorrere all'operaio, ed io, proprietario, me ne vanto. Coloro che si vantano amici dell'operaio e ne compiangono le sorti, credendolo oppresso dai padroni, vengano là dove il proprietario realmente compie il suo vero dovere di proprietario vivendo in mezzo agli operai, e vedranno come i proprietari adempiono al loro dovere e come ne sono corrisposti; in modo che potrebbe dirsi che quasi si sono saputi rendere padroni della volontà dell'operaio, che essi non solo aiutano ed assistono, ma istruiscono ed educano.

L'onorevole Ministro ha aggiunto altresì una terza cosa, che dice da lui rimarcata nel mio discorso, e cioè avere io affermato che il proprietario sarà quello che pagherà tutta l'assicurazione e che tutto il danno ricadrà su di lui.

È verissimo. Ma chi non sa tra di noi quale sia la specie di solidarietà che esiste fra padrone ed imprenditore? Chi non sa che il diritto di rivalsa è quasi effimero, e che quando il proprietario vorrà valersi di questa azione di regresso non troverà su di chi poterla far valere efficacemente?

L'onorevole Pierantoni affermava poco fa che gli intraprenditori di questi grandi appalti sono tutti molto ricchi e sono tutti grandi proprietari; ciò non è esatto. Potrà verificarsi nelle imprese colossali che hanno alla testa delle banche. Ma io parlo dei piccoli proprietari, per questi io mi sono interessato, di questi ho parlato nel mio discorso di ieri, di questi voglio continuare ad interessarmi, perchè sono quelli i quali sono costretti a trattare direttamente con gli operai per opere di minore importanza ed in questi casi nè l'imprenditore, nè l'architetto, nè il capomastro, nè l'assistente hanno mezzi bastanti a pagare le indennità stabilite dalla presente legge; e perciò i proprietari non avranno certamente di che e contro chi rivalersi quando saranno costretti a pagare. Confermo che la responsabilità dei danni sarà tutta a carico dei proprietari. E giacchè ho la parola, la rivolgo agli onorevoli Senatori Allievi e Massarani per ringraziarli vivamente, inquantochè essi soltanto (benchè il Ministro non abbia creduto meritevoli di alcuna risposta le mie osservazioni sui rapporti di questa legge coll'agricoltura) hanno creduto di rilevare le osservazioni che io ho fatto sugli infortuni ordinari che possono nascere dalla ordinaria coltivazione, e che non sono esclusi da questa legge. L'onorevole Senatore Allievi ha anzi recisamente affermato che anche gli infortuni agricoli sono compresi negli infortuni contemplati da questa legge e potranno essere affacciati avanti ai tribunali ed ottenere l'indennità.

L'onorevole Senatore Massarani ha creduto di no, in generale, ma ha ristretto le sue osservazioni sugli infortuni che possono avvenire sulle macchine applicate ai lavori agricoli.

Ciò mi fa vedere che il mio discorso di ieri non era di sì poca importanza da non meritare una risposta in merito dell'onorevole Ministro, che anzi esigeva delle esplicite dichiarazioni, essendovi appunto dissenso nella applicazione delle disposizioni contenute in questa legge in

una parte tanto importante per l'Italia nostra quale è l'agricoltura.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Poggi.

Senatore POGGI. L'onorevole Ministro di Agricoltura e Commercio mi ha fatto per due volte l'onore di citare alcune parole della mia Relazione sul credito agrario, che a lui parevano opportune nella presente discussione.

Innanzitutto l'onorevole Ministro deve ben sapere che il momento in cui la Relazione dell'Ufficio Centrale parlò della non necessità assoluta di mantenere intatto il Codice civile e di non poterlo riguardare come un'Arca Santa che non può toccarsi, alludeva ad una questione ben diversa dalla presente. Si trattava di una semplice restrizione dei crediti privilegiati del locatore per la quale non correva nessun rischio l'interesse del medesimo.

Ma l'onorevole Ministro sa pure che in altri casi, e ben più gravi, di quella stessa legge l'Ufficio Centrale resistè alle mutazioni che volevansi introdurre, le quali avrebbero arrecato cambiamenti al Codice civile pericolosi.

Un'altra riflessione io faccio, ed è circa la sorte che aspetta il progetto di legge sul credito agrario. Potrebbe darsi che il Senato non approvasse la restrizione contenuta in quel progetto e molto meno le parole dell'Ufficio Centrale.

Ad ogni modo sarebbe un voler anticipare il giudizio del Senato medesimo.

Ma giacchè l'onorevole Ministro mi ha portato in campo anche nella legge presente, debbo dichiarare che non posso accettare l'art. 1 quale è proposto dal Ministero perchè per me quell'articolo lascia un vuoto assai grave. Esso non permette di conoscere a quale fonti il legislatore ed il magistrato debbano attingere per risolvere le questioni che possono sorgere.

La responsabilità suppone un fatto che vi ha dato luogo, e bisogna che questo sia regolato da qualche legge. Se io domandassi oggi all'onorevole Ministro di aggiungere alle parole *sono responsabili*, le altre *ai termini delle leggi civili*, accetterebbe egli? Io mi contenterei di questo e di pochi altri mutamenti di parole.

Ma l'onorevole Ministro mi pare che abbia già fatto capire che non intende riferirsi al Codice civile e tanto ha chiarito questo suo concetto, che ha messo innanzi la mia Relazione.

zione, per dire che il Codice civile non è poi un testo inalterabile ed al quale non si possa con legge speciale far deroga.

Ma allora io gli domanderei: a quali leggi ci dobbiamo rivolgere per capire che cosa è questa responsabilità?

Per me quella parola, messa lì nel senso che la intende il Ministero, è una parola inesatta. Le persone tali e tali che si trovano implicate in un'opera devono prestare l'indennità per l'infortunio perchè la legge lo vuole.

Spetterà poi agli obbligati collettivamente di vedere chi sia l'autore della colpa e del fatto che ha dato luogo all'infortunio, se pure si troverà tra essi. Avanti tutto però quelle date persone bisogna che paghino come obbligate letteralmente dalla legge; e se una sola di esse viene richiesta per il pagamento intero delle indennità, come obbligata in solido, può bene accadere che il regresso contro gli altri e contro quelle e quelli riconosciuti colpevoli non le giovi, stante la insolvenza dei medesimi.

Ed a queste persone non basterebbe, come supponeva l'altro ieri l'onorevole Villari, di provare la propria innocenza; perchè la legge dice: siete tutti obbligati a pagare l'intero, cioè proprietari, architetti, intraprenditori ed assistenti ai lavori; la prima cosa che dovete fare, attenendovi al testo della legge, è quella di pagare l'indennità, siate o no autori del fatto che ha cagionato il danno, e poi vi accomoderete fra di voi e farete cadere la responsabilità su quella persona che resulterà veramente colpevole; e se questa non avrà mezzi di soddisfare il suo debito, vi rassegherete alla mala sorte.

Magistrato come sono ed oramai vecchio, e forse il decano della magistratura italiana, io non potrei accettare quell'articolo senza un leggero emendamento che per me basterebbe a salvare la legge.

Questo emendamento io non lo propongo poichè l'onorevole Ministro mi ha scoraggiato col dire che non accetta modificazioni e che se l'art. 1 non passa come è scritto egli ritira la legge.

Io dichiaro quindi che mi asterrò dal votare l'articolo dell'Ufficio Centrale e gli emendamenti che sarà per proporre l'egregio Senatore Auriti, e dichiaro altresì, che mi riservo, tuttavolta che il Ministro non receda dal suo proposito, di votare contro l'art. 1 come è proposto.

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti nella discussione generale...

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Se si chiude la discussione generale domando che mi sia riservata la parola.

PRESIDENTE. La discussione generale è chiusa ed è riservata la parola al Relatore ed al signor Ministro. La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Se il Senato desidera che parli oggi sono ai suoi ordini, ma anche se si credesse di rimandare la discussione a domani io sarò breve; in ogni caso io sento il dovere di aggiungere poche parole per dare un qualche schiarimento sopra le nostre proposte che ieri si lamentava che erano state poco curate, ed oggi poi sono state decisamente malmenate dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Se non crede di avere abbastanza tempo nella seduta d'oggi, per fare la sua risposta, rimanderemo la discussione a domani.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*. La continuazione della discussione può rimandarsi a domani, come vuole il Senato; però io debbo terminare un incidente con l'onorevole Senatore Cencelli, il quale m'ha dato una smentita sulla parola *vendicherà* che ieri ho sentita, e che oggi ho ripetuta.

Senatore CENCELLI. Avrà sentito male.

GRIMALDI, *Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio*... Le bozze della discussione di ieri sono in mano sua, onorevole Cencelli; io non ho avuto il mezzo di consultarle. Le dico però che la parola *vendicherà* l'ho io stesso interpretata, come ella dice, cioè che il proprietario se ne *rivarrà* sull'operaio. Non vi era perciò da scaldarsi tanto, nè da dare smentite per questo. Del resto verifichi le bozze; io me ne rimetto perfettamente a lei.

Senatore CENCELLI. Le verificherò domani.

PRESIDENTE. Si procede allo spoglio delle urne per la votazione del progetto di legge approvato ieri.

(Si procede allo spoglio delle urne).

SESSIONE DEL 1882-83-84-85-86 — DISCUSSIONI — TORNATA<sup>o</sup> DELL' 11 APRILE 1886

Leggo intanto l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco e mezzo. — Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Dichiarazione di pubblica utilità per la esecuzione di alcune opere di risanamento nella città di Torino e cessione di beni demaniali:

Computo del tempo trascorso in servizio nei presidi sulla costa del Mar Rosso.

Alle ore 2 pom. — Seduta pubblica.

I. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Responsabilità civile dei padroni, imprenditori ed altri committenti per i casi d'infortunio;

Ordinamento del Credito agrario;

Conseguimento della personalità giuridica alle Società di mutuo soccorso;

Estensione a tutto il Regno della legge 19 ottobre 1859, sulle servitù militari.

II. Interpellanza del Senatore Griffini al Ministro dell'Interno sulla circolare 9 giugno 1885, relativa ai vini gessati.

Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del progetto di legge intitolato: « Preroga per la vendita dei beni comunali ed incolti »:

Senatori votanti . . . . .	76
Favorevoli . . . . .	67
Contrari . . . . .	9

(Il Senato approva).

La seduta è sciolta (ore 5 45).